FORO ROMANO

NOTIZIARIO GIURIDICO A CURA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ANNO LXXIII GENNAIO/FEBBRAIO 2023 NUMERO 1

ORDINE AVVOCATI DI ROMA

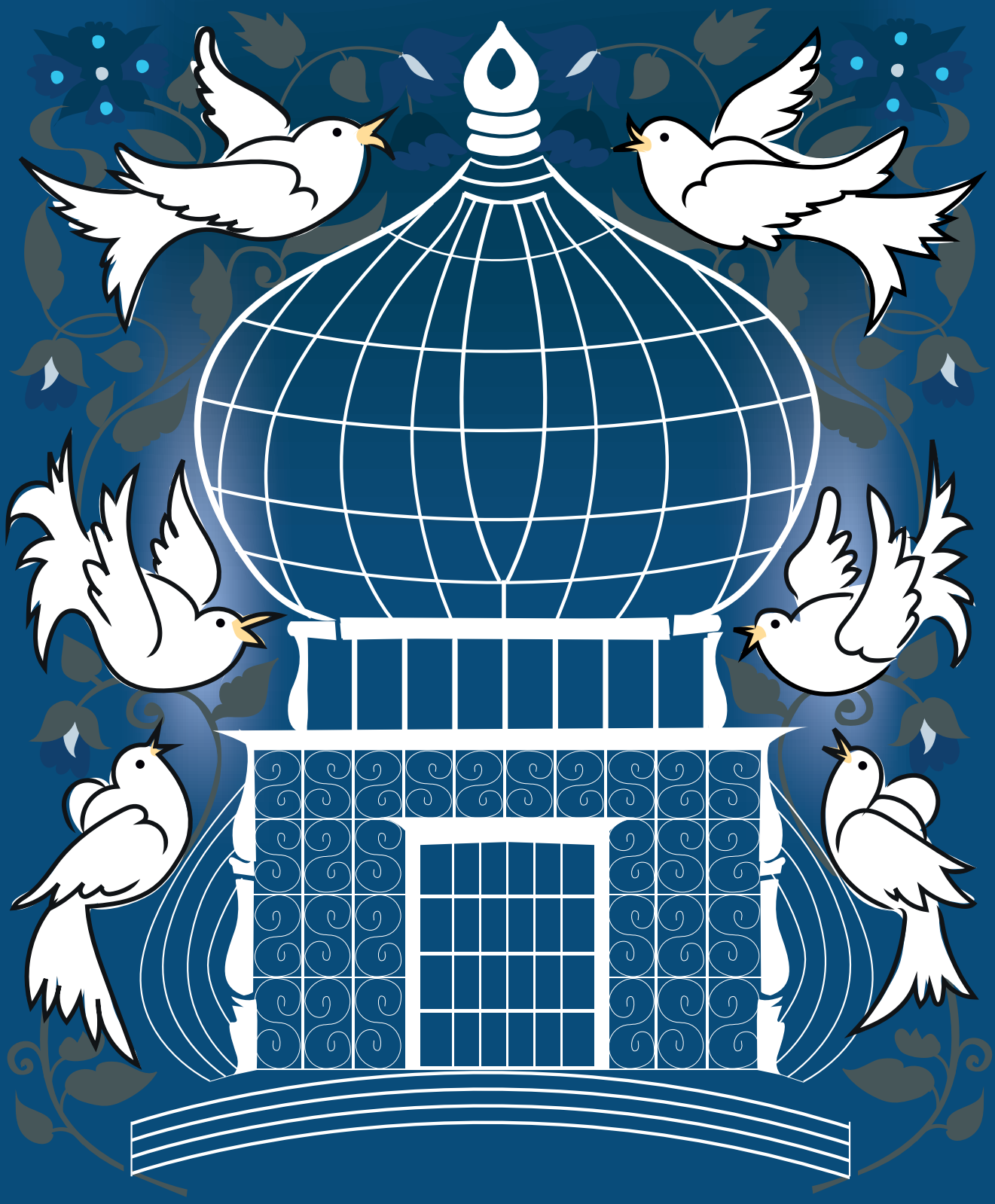

NOTIZIARIO GIURIDICO
a cura dell'**Ordine degli Avvocati di Roma**

1
2023

DIRETTORE RESPONSABILE
Paolo Nesta

DIRETTORE SCIENTIFICO E COORDINATORE
Saveria Mobrici

VICE COORDINATORI
Antonio Caiafa
Alessandro Cassiani

NOTIZIARIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA
Maurizio Oliva, Donatella De Caria, Mario Scialla, Alessandro Graziani, Antonio Caiafa, Paolo Nesta
Saveria Mobrici, Donatella Ceré, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Massimiliano Cesali, Carla Canale
Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Donatella Carletti
Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro

REDAZIONE
Amodio Andrea, Bonsignori Raffaella, D'Arpino Fiorella, De Lia Andrea, Faberi Antonio
Francaviglia Michele, Gallo Fabrizio, Galluzzo Fabrizio, Iafrate Paolo, Ingenito Chiara
La Marra Mattia, Miri Paola, Patania Anna, Tito Emanuele

COMITATO SCIENTIFICO
Angeletti Riziero, Battiati Antonino, Capriglione Francesco, Casalena Gabriele, Cordasco Antonio
Costantino Giorgio, D'Alessandro Floriano, De Lia Andrea, de Gioia Valerio, Diotallevi Alessandro, Enseñat Jaime
Federico Fabio, Fiorentino Luigi, Fortunato Sabino, Fusaro Natale, Fuzio Riccardo, Galdieri Paolo
Gallo Fabio Massimo, Icolari Maria Assunta, Lana Anton Giulio, Logroscino Pier Domenico
Martuccelli Carlo, Meliadò Giuseppe, Miccú Roberto, Mirri Maria Beatrice, Nuzzo Matteo, Pacchi Stefania
Panzani Luciano, Pellegrino Ciro, Petteruti Andrea, Picciaredda Franco, Preziosi Renato
Proia Giampiero, Sandulli Aldo, Sandulli Piero, Scarafoni Stefano, Schirò Stefano, Spasari Maria Letizia
Tamponi Michele, Tartaglia Angelo Fiore, Tedeschi Claudia, Thomas Roberto, Vattermoli Daniele

SEGRETARIO DI REDAZIONE: Gioia Delleani

Colui che desideri proporre saggi, articoli giuridici o commenti a sentenze, dovrà contattare il Direttore Scientifico/Coordinatore all'indirizzo **fororomano@ordineavvocati.roma.it**

FORO ROMANO - Autorizzazione Tribunale di Roma n. 1866 del 1950 - Direzione, Redazione: P.zza Cavour - Palazzo di Giustizia - 00193 Roma
Impaginazione e stampa: Infocarcere scrl - Via Collatina n. 146 - 00155 Roma
ISSN 2465-1524

FORO ROMANO n. 1-2023
Notiziario Giuridico
a cura dell'Ordine degli Avvocati di Roma

IN QUESTO NUMERO

EDITORIALE

Un saluto…
di *Saveria Mobrici* 3

DIRITTO PROCEDURA CIVILE

Legge Pinto. Commento alla sentenza n. 35677/2022 della Suprema Corte
di *Alessandro Di Paola* e *Alessandro Rossi* 4

Commento alla sentenza n. 35028/2022 della Suprema Corte
di *Alessandro Di Paola* e *Alessandro Rossi* 12

DIRITTO PENALE - CRIMINOLOGIA

Guardie particolari Giurate. *Assessment*, formazione continua e *screening* psicologico periodico, per la prevenzione dei crimini e degli incidenti con le armi da fuoco
di *Maria Gaia Pensieri* 16

DIRITTO DELLE NAZIONI UNITE

Espellere la Federazione russa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
di *Giuseppe Paccione* 32

STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO

L'eredità morale e civile di Croce a 70 anni dalla sua scomparsa
di *Tito Lucrezio Rizzo* 50

GIURISPRUDENZA 55

UN SALUTO...

In un momento storico come quello che viviamo oggi, in cui le certezze, gli equilibri, i valori condivisi nel mondo, sembrano essere messi in discussione, incerti, confusi ed evanescenti, si ha la necessità di trovare nella società, quella forza di resilienza dove, la famiglia, l'amicizia, l'educazione, la solidarietà, la religione, ritrovino la loro sede naturale per agire nell'interesse di un futuro più equilibrato ed armonioso, dove il valore della libertà e l'indipendenza permetta agli Avvocati di ritornare a muoversi come corpo unitario munito di mandato costituzionale.

Cari Colleghi e care Colleghe, non chiedete che cosa l'Avvocatura vuole fare per Voi, ma che cosa insieme possiamo fare per la libertà dell'uomo e della medesima Avvocatura.

Ogni uomo deve sempre possedere due elementi essenziali: la ampia libertà e la possibilità di scelta.

Un abbraccio

Saveria Mobrici
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma
Presidente della Camera Penale Militare
Presidente dell'Associazione "Le Toghe"

LEGGE PINTO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 35677/2022 DELLA SUPREMA CORTE

Il fatto alla base della pronuncia in esame trae origine dalla proposizione del T.L. del ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma con la quale si dichiarava estinta la procedura esecutiva presso terzi fondata su un credito maturato nei confronti del Ministero della Giustizia, ai sensi della c.d. Legge Pinto.

Il ricorrente T.L., nello specifico, lamentava «l'ingiusta limitazione del diritto di agire esecutivamente al solo pignoramento contabile in quanto l'esito positivo dello stesso dipendeva unicamente dalla circostanza che l'Amministrazione debitrice avesse previsto in bilancio dei fondi pignorabili a disposizione dei creditori per la soddisfazione di crediti sorti in forza della c.d. Legge Pinto».

Pronunciato il rigetto del ricorso, il T.L. proponeva avverso tale pronuncia ricorso per cassazione con la formulazione di quattro motivi.

Con il primo di essi, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., veniva dedotta la violazione dell'art. 12 delle preleggi nonché il travisamento ed erronea applicazione dell'art. 5-*quinques* della Legge n. 89/2001.

Con il secondo motivo, *ex* art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., era censurata la violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., dell'art. 2907 c.c. e dell'art. 5-*sexies* della Legge n. 89/2001.

Con il terzo veniva rilevata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 5-*quinquies* della Legge n. 89/2001.

Con l'ultimo motivo, infine, veniva dedotta, sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 5-*quinquies* della Legge n. 89/2001, dell'art. 2740 c.c., dell'art. 1, comma 294-*bis*, della Legge n. 266/2005 (come modificato dall'art. 1, comma 24, della Legge n. 228/2012) e degli artt. 12 e 14 delle preleggi.

Oltre ai citati motivi, nel ricorso l'attore prospettava alcune censure di incostituzionalità. Le stesse si basavano:

- sulla «violazione degli artt. 24, 97 e 11 della Costituzione, 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione all'art. 117 della Costituzione per avere, il Tribunale di Roma, limitato ingiustamente il diritto di ottenere l'esecuzione coattiva delle sentenze per raggiungere una tutela giurisdizionale effettiva»;

- sulla deduzione che la Legge n. 89/2001 introduca «una ingiusta limitazione del diritto dei creditori, rispetto a creditori con titoli diversi, contravvenendosi in tal guisa alle previsioni dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU nonché dell'art. 47 della Carta di Nizza e concretizzando, l'applicazione della detta normativa, infine, una violazione anche dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione»;

- nella contestazione della «violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU con riferimento al diritto a non vedersi limitato il proprio diritto di credito».

Passando ora a trattare il contenuto della decisione del Supremo Collegio, si può subito anticipare che con la stessa sia stata integralmente rigettato il ricorso proposto dal T.L.

I primi tre motivi, i quali sono stati oggetto di decisione cumulativa da parte della Corte di Cassazione, sono stati oggetto di rigetto ai sensi dell'art. 5-*quinqiues*, comma 1, della Legge n. 89/2001, il quale dispone che «al fine di assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge, non sono ammessi a pena di nullità rilevabile d'ufficio, atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate a norma della presente legge».

Tale disposizione, come ben emerge dal tenore letterale dell'articolo, introduce una nullità rilevabile d'ufficio che preclude alla parte atti di sequestro o pignoramento verso la Tesoreria centrale e quelle provinciali (*ex plurimis*, si può citare Cass. Civ., Sez. VI, 28 ottobre 2014 n. 22854, in *ForoPlus*, secondo la quale «l'esecuzione forzata per il soddisfacimento di crediti derivanti dall'applicazione della Legge 24 marzo 2001 n. 89, già esperibile, nei confronti dei ministeri di cui all'art. 3, 2º comma, Legge n. 89 cit., nelle forme dell'esecuzione presso terzi (e dunque con notificazione dell'atto di pignoramento alla tesoreria centrale o provinciale dello stato competente per territorio), dall'entrata in vigore dell'art. 6, 6º comma, D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 (e, dunque, dal 9 aprile 2013), che ha inserito l'art. 5-*quinquies* nella Legge n. 89 del 2001, va proposta, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, soltanto nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, attraverso atto notificato al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione, sicché, da tale data, è sospesa l'emissione degli ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate ed è imposto il vincolo sull'ammontare per cui si procede, sempreché esistano in contabilità fondi soggetti ad esecuzione forzata»; per un approfondimento della disciplina delle nullità derivabili d'ufficio si possono citare POLI, *La nullità degli atti processuali*, in *Dittrich* (a cura di), *Diritto processuale civile*, Milano, 2019, pp. 1331 ss. e Id, Sub. *art. 157 c.p.c.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 1853 ss.).

Il pignoramento del T.L., in quanto compiuto in data 14 settembre 2015, soggiace certamente alla disciplina del citato articolo che, infatti, è da considerarsi già in vigore con l'adozione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

Non rileva, allora, la giurisprudenza in materia citata nel ricorso che si era formata sulla disciplina previgente rispetto all'introduzione dell'art. 5-*quinques* della Legge n. 89/2001. Coerentemente, quindi, va considerato nullo il pignoramento fatto presso sé stesso compiuto dal T.L.

Anche il quarto motivo, per le ragioni esposte sopra, è stato oggetto di rigetto, attesa l'illegittimità in materia di un pignoramento di crediti o presso terzi, anche fosse presso sé stessi.

Quanto alle censure di illegittimità costituzionale, le stesse sono state parimenti rigettate dal giudice di legittimità.

In estrema sintesi, la pronuncia in esame si basa sulla giurisprudenza costituzionale formatasi in relazione alle censure mosse all'art. 1, co. 3, D.L. 25 maggio 1994, n. 313.

In aderenza a tale orientamento (espresso nella pronuncia Corte Cost., 9 ottobre 1998 n. 350, in *ForoPlus*, secondo la quale «la disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, dettata dall'art. 1, D.L. 25 maggio 1994 n. 313, convertito con modificazioni

dalla Legge 22 luglio 1994 n. 460 (secondo la quale i fondi di contabilità speciale non sono soggetti, salvo casi particolari, ad esecuzione forzata, pena la nullità degli atti compiuti, rilevabile d'ufficio), non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali; pertanto, è infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, 3º comma, D.L. 25 maggio 1994 n. 313 convertito con modificazioni dalla Legge 22 luglio 1994 n. 460, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost.»), non possono considerarsi incostituzionali le previsioni, tra le quali rientrerebbe anche l'art. 5-*quinques*, della Legge n. 89/2001, che adeguano le procedure di esecuzione forzata alla gestione contabile dei fondi delle P.A. (per un approfondimento della disciplina costituzionale si possono citare CAPPONI-STORTO, Sub. *art. 24 Cost.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 6 ss. e Id, Sub. *art. 25 Cost.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 22 ss.)

Alessandro Di Paola
Avvocato del Foro di Roma

Alessandro Rossi
Avvocato del Foro di Ancona
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche

Bibliografia

CAPPONI-STORTO, Sub. *art. 24 Cost.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 6 ss.;

Id. Sub. *art. 25 Cost.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 22 ss.;

POLI, *La nullità degli atti processuali*, in *Dittrich* (a cura di), *Diritto processuale civile*, Milano, 2019, pp. 1331 ss.;

Id. Sub. *art. 157 c.p.c.*, in *Consolo* (a cura di), *Codice di procedura civile*, I, Milano, 2018, pp. 1853 ss.

* * *

CASS. CIV., SEZ. III, SENT., 5 DICEMBRE 2022, N. 35677
Presidente De Stefano – Relatore Valle

FATTI DI CAUSA

T.L. impugnò con ricorso del 3 gennaio 2017 l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma aveva pronunciato l'estinzione della procedura di pignoramento presso terzi in forza di credito da Legge n. 89 del 24 marzo 2001 (c.d. Legge Pinto); la questione controversa verteva sull'intervento del creditore nell'espropriazione presso terzi in contrasto con la novella legislativa del 2013 e segnatamente con il disposto del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, art. 6, comma 6, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, modificativo del regime delle esecuzioni mobiliari nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il ricorrente contestava l'ingiusta limitazione del diritto di agire esecutivamente al solo pignoramento contabile in quanto l'esito positivo dello stesso dipendeva unicamente

dalla circostanza che l'Amministrazione debitrice avesse previsto in bilancio dei fondi pignorabili a disposizione dei creditori per la soddisfazione di crediti sorti in forza della c.d. Legge Pinto.

Il Tribunale di Roma, nella contumacia del Ministero della Giustizia, con la sentenza n. 23681 del 10 dicembre 2019 rigettò l'opposizione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso, col sostegno di quattro motivi, T.L.

Il Ministero della Giustizia, già contumace nel grado di merito e al quale il ricorso risulta notificato presso l'Avvocatura dello Stato, è rimasto intimato anche in questa fase.

La Sezione VI (III di questa Corte), con ordinanza interlocutoria n. 920 del 13 gennaio 2022, ritenuta sussistente una questione di particolare rilevanza, ha disposto la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Per l'udienza pubblica del 9 novembre 2022, non avendo il ricorrente chiesto la discussione orale, il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte, di rimessione al primo giudice, in quanto il contraddittorio non risultava essere stato integrato nei confronti del terzo pignorato.

Il ricorrente ha provveduto al deposito di memoria nel termine di legge.

Ragioni della decisione

Le conclusioni del Procuratore Generale, di rimessione della causa al primo giudice ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, da identificarsi nella Banca d'Italia, quale titolare del servizio di Tesoreria, non possono trovare utile seguito, atteso che nella procedura cui attiene l'opposizione per cui oggi è causa T.L. ha proceduto a pignoramento di un credito presso sé stesso, quale terzo pignorato, essendo lo Stato italiano suo debitore, come consentito secondo risalente, ma mai poi smentita, pronuncia di questa Corte (Cass. n. 4207 del 19 dicembre 1975, Rv. 378561 - 01), che pure risulta avere il conforto di autorevole dottrina (non esplicitamente qui menzionata in ottemperanza al disposto dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.); invero, dagli atti suscettibili di diretto esame da parte di questa Corte risulta appartenere ad una pregressa fase della non breve vicenda processuale, volta al tentativo di recupero del suo credito, la procedura di espropriazione presso terzi nei confronti della Banca d'Italia.

A ciò consegue che il contraddittorio deve ritenersi correttamente instaurato, salvo quanto in seguito si andrà ad affermare in ordine alla stessa possibilità dell'espropriazione presso terzi per crediti derivanti dalla Legge n. 89 del 2001.

Per quanto ancora rileva nella sede di legittimità, è opportuno premettere che a fondamento della propria decisione il Tribunale di Roma ha affermato che non vi è alcun contrasto tra le previsioni dell'art. 5-*quinquies* – che, secondo la sentenza, stabilisce una specifica modalità di accesso all'azione forzata per l'esazione di crediti derivanti dalla Legge n. 89 del 2001 – e l'art. 5-*sexies*, comma 11, della Legge n. 89 del 2001, che legittima i creditori per equo indennizzo ad eseguire in via esclusiva il pignoramento contabile previsto dal comma 2, mentre vieta di pignorare i crediti dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c. o di pignorare altri beni mobili o immobili che facciano parte del patrimonio disponibile dell'Amministrazione dello Stato.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Roma.

Il primo motivo reca censura, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione dell'art. 12 preleggi (c.d. preleggi), nonché di travisamento ed erronea applicazione dell'art. 5-*quinquies* della Legge n. 89 del 2001.

Il secondo motivo deduce violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 degli artt. 112 e 99 c.p.c. e dell'art. 2907 c.c. e della Legge n. 89 del 2001 art. 5-*sexies*.

Il terzo mezzo deduce ancora, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell'art. 12 preleggi e della Legge n. 89 del 2001 art. 5-*quinquies*.

Infine, il quarto, e ultimo, motivo afferma ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della Legge n. 89 del 2001 art. 5-*quinquies*, dell'art. 2740 c.c., dell'art. 1, comma 294-*bis* della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, come modificato dall'art. 1, comma 24, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi.

Il ricorrente, inoltre, prospetta quattro eccezioni di incostituzionalità così riassumibili:

- con la prima si sostiene la violazione degli artt. 24, 97 e 11 della Costituzione, 6 e 13 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione all'art. 117 della Costituzione per avere, il Tribunale di Roma, limitato ingiustamente il diritto di ottenere l'esecuzione coattiva delle sentenze per raggiungere una tutela giurisdizionale effettiva;
- con la seconda e la terza eccezione si prospetta, nella Legge n. 89 del 2001, nel testo applicabile in concreto, una ingiusta limitazione del diritto dei creditori, rispetto a creditori con titoli diversi, contravvenendosi in tal guisa alle previsioni dell'art. 111 Costituzione e dell'art. 6 della CEDU nonché dell'art. 47 della Carta di Nizza e concretizzando, l'applicazione della detta normativa, infine, una violazione anche dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione;
- con la quarta eccezione di illegittimità costituzionale si contesta la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 1 del protocollo n. 1 della CEDU con riferimento al diritto a non vedersi limitato il proprio diritto di credito.

Con i primi tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, il ricorrente contesta, con plurime e articolate censure, confortate nella sua prospettazione da pronunce di questa Corte, l'affermazione del Tribunale di Roma di limitare, in applicazione dell'art. 5-*quinquies*, comma 2, della Legge n. 89 del 2001, per come modificato dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, l'azione dei creditori, per la riscossione di somme liquidate a titolo di equo indennizzo in forza della Legge n. 89 del 2001, soltanto al pignoramento contabile e con esclusione dei crediti dell'Amministrazione Pubblica, in tal modo in contrasto con altra norma della medesima legge, ossia l'art. 5-*sexies*, comma 11, che contempla in modo espresso il diritto dei creditori per equo indennizzo di pignorare i crediti della Pubblica Amministrazione e di ottenerne poi l'assegnazione.

Ciò posto, il Collegio ritiene i motivi di ricorso infondati prospettate questioni di legittimità costituzionale inidonee a dar corso all'incidente di costituzionalità, per le ragioni di seguito esposte.

È incontroverso che il pignoramento presso terzi dal quale origina la presente controversia

è stato effettuato da T.L., presso sé stesso, con atto del 14 novembre 2015 ed è, quindi, soggetto all'applicazione dell'art. 5-*quinquies* della Legge n. 89 del 2001, nella formulazione risultante successivamente all'entrata in vigore del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, art. 6, comma 6, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 (e, dunque, dal 9 aprile 2013), che ha, appunto, inserito nella Legge n. 89 del 2001 art. 5 -*quinquies*.

Il successivo art. 5-*sexies* è stato introdotto, nel testo della Legge n. 89 del 2001, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 art. 1, comma 777, lettera I).

A ciò di per sé consegue che, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma, l'effettuazione del pignoramento nelle forme presso terzi era del tutto preclusa al creditore T.L., trattandosi di disposizione (quella dell'art. 5-*quinquies*) che introduce una fattispecie di nullità, rilevabile, come espressamente sancito, d'ufficio.

Le sentenze di questa Corte richiamate dalla difesa del T. (Cass. n. 22854 del 28 ottobre 2014, Rv. 633285 - 01; Cass. n. 06078 del 26 marzo 2015, Rv. 634889 - 01 e Cass. n. 07121 del 09 aprile 2015, Rv. 635109 - 01, con massima in tutto conforme alla prima delle tre) concernono, invero, come agevolmente desumibile dalle loro stesse date di pubblicazione, fattispecie concrete nelle quali l'atto di pignoramento era stato notificato in date ampiamente anteriori all'entrata in vigore del detto D.L. n. 35 del 2013, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, ossia prima del 9 aprile 2013.

Le dette pronunce, non recano, pertanto, alcun concreto sostegno alla tesi propugnata dal T., dell'ammissibilità, ancora dopo il 9/04/2013, del pignoramento presso terzi per l'esazione di crediti derivanti dalla Legge n. 89 del 2011, non rilevando direttamente, siccome enunciate a fini puramente nomofilattici, ampie argomentazioni riguardanti l'introduzione del sopra richiamato art. 5-*quinquies* nel corpo del testo originario della Legge n. 89 del 2001.

Per le stesse ragioni non è meritevole di favorevole seguito la tesi, pure ampiamente esposta dal T., dell'argomento asseritamente desumibile dall'art. 5-*sexies*, comma 11, introdotto della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 777, lettera I) in quanto esso comunque presuppone che l'assegnazione delle somme avvenga a seguito di un pignoramento eseguito esclusivamente con le forme dirette e non presso terzi. Giova, peraltro, precisare che l'art. 5-*sexies*, comma 11, si riferisce a tutte le esecuzioni, e non solo a quelle ancora da iniziare, a differenza di quanto invece avviene per il disposto dell'art. 5-*quinquies*, comma 2, riferibile alle procedure esecutive e ai sequestri ancora da iniziare, ovvero successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2013.

I primi tre motivi del ricorso devono, pertanto, essere rigettati, non cogliendo nel segno le, pur articolate e diffuse, censure della difesa del ricorrente.

Col quarto motivo il ricorrente deduce l'errata interpretazione del Tribunale di Roma in merito alla qualificazione del terzo destinatario del pignoramento per come definito dall'art. 5-*quinquies* della Legge n. 89 del 2001, sostenendo che le Tesorerie dello Stato non identificano la totalità dei debitori dell'Amministrazione Pubblica assoggettabili a pignoramento.

Tale motivo è del pari infondato, atteso che poiché, come sopra rilevato (e come condivisibilmente affermato dal giudice del merito) è imposto il pignoramento mobiliare, è esclusa la legittimità di un pignoramento di crediti o presso terzi, nemmeno presso sé stessi.

Del tutto inconferente è il richiamo, nel corpo del motivo, al disposto dell'art. 294-*bis* della Legge n. 296 del 23 dicembre 2005, come modificato successivamente dal Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 24, posto che si tratta di normativa allo stato non più utilmente richiamabile in punto di impignorabilità, stante la sopravvenienza normativa costituita dal D.L. n. 35 del 2013, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, che non ha introdotto una nuova causa di impignorabilità – il che non sarebbe consentito a legislazione vigente, nemmeno a favore della Pubblica Amministrazione – ma si è limitato a disciplinare una modalità attuativa dei crediti rivenienti dalla Legge n. 89 del 2001.

Non ritiene questo Collegio che le questioni di legittimità prospettate dalla difesa del T., nella pure ampia parte finale del proprio ricorso, siano suscettibili di essere rimesse al vaglio della Corte Costituzionale.

La Consulta, già con la sentenza n. 350 del 9 ottobre 1998 ha ritenuto che «non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, D.L. 25 maggio 1994, n. 313 (Disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze Armate e della Guardia di Finanza), conv., con modificazioni, nella Legge 22 luglio 1994, n. 460 – il quale non ammette atti di sequestro o di pignoramento sui fondi delle contabilità speciali delle prefetture presso le sezioni di Tesoreria dello Stato – in quanto la disciplina stabilita per i pignoramenti sulle contabilità speciali non configura una procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi assegnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali».

La Corte Costituzionale ha, quindi, con riferimento al del D.L. n. 313 del 25 maggio 1994 art. 1 (convertito, con modificazioni, nella Legge 22 luglio 1994, n. 460), ma con affermazioni adeguatamente ed agevolmente riferibili anche alla successiva disciplina di cui al D.L. n. 35 del 2013, affermato che la normativa limitativa di particolari modalità esecutive non confliggeva con le norme costituzionali invocate dal giudice rimettente, segnatamente gli artt. 3, 24, 25, 28 e 113 della Costituzione, in quanto tendente «ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione contabile dei fondi stessi ed alla impignorabilità di quella parte di essi che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come essenziali».

Nel caso di specie le prospettate questioni di legittimità costituzionale non paiono utili a scardinare il soprarichiamato assunto interpretativo della Corte Costituzionale.

Con riferimento, inoltre, alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale deve evidenziarsi, ad opinione del Collegio, che la soglia di rilevanza, nella specie, trattandosi di norme di carattere processuale e comunque procedimentale, è più elevata che per le norme sostanziali e che la maggior parte delle censure mosse dal ricorrente attiene principalmente all'attuazione dell'esecuzione forzata, sotto il profilo dell'ineffettività della tutela giurisdizionale: che, tuttavia, giusta quanto sopra evidenziato, non può ritenersi menomata a livello di incidenza costituzionale, neppure potendo predicarsi l'ineffettività del rimedio come in astratto previsto dal legislatore in via esclusiva, a tal fine non potendo rilevare la singolare inanità della vicenda della singo-

la, sia pure articolata, posizione processuale del creditore odierno ricorrente. E la conseguente manifesta infondatezza delle questioni consente di escludere anche qualsiasi violazione delle normative sovranazionali da parte della disciplina prevista per il recupero di tali crediti.

Ulteriore notazione, conclusiva in punto di rilevanza della questione, è quella relativa alla possibilità di esperire, nel caso di omesso adempimento della Pubblica Amministrazione, la procedura diretta dinanzi alla stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il ricorso è rigettato.

Nulla per le spese, non avendo il Ministero della Giustizia espletato attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2022.

COMMENTO ALLA SENTENZA N. 35028/2022 DELLA SUPREMA CORTE

Il fatto alla base della pronuncia in esame trae origine dalla proposizione di un ricorso per cassazione da parte del Ministero dell'Economica e delle Finanze.

Detto dicastero si lamentava della ingiustizia di una sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania ove si statuiva che, in relazione ad un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarata inizialmente inammissibile, ma successivamente accolta, gli effetti di detta ammissione dovessero retroagire alla data della prima istanza e, quindi, al primo grado di giudizio.

Nello specifico il Ministero ricorrente deduceva «la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 139 e 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. considerato che, facendo retroagire gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva di fatto introdotto un nuovo metodo di impugnazione del diniego che in realtà era divenuto definitivo, perché non oggetto di ricorso *ex* art. 99 cit. nella forma prevista dall'art. 170 cit.».

La Suprema Corte, con la pronunzia in commento, ha in primo luogo aderito al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la legge «sancisce – in sostanza – la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire», (così la recente Ordinanza n. 3050/2021 Cass. Civ., citata nella stessa decisione qui discussa).

Non potrebbe del resto essere altrimenti: l'art. 109 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) prevede espressamente – *in claris non fit interpretatio* – che «gli effetti [dell'ammissione al patrocinio] decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi».

Al fine di non «pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato» (Cass., Ord. n. 3050/2021) il principio di cui sopra resta valido anche nel caso in cui «l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettata o dichiarata inammissibile [dall'Ordine professionale preposto], sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta» (Cass., Ord. n. 4695/2020).

L'ordinamento, del resto, prevede una serie di rimedi per tutelare il diritto di un non abbiente di essere assistito da difensore: la decisione del C.O.A. può essere superata da quella del Giudice procedente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126), che decide con provvedimento impugnabile davanti al Presidente del relativo organo giudiziario (D.P.R. n. 115 del

2002, art. 99); ciò vale, *mutatis mutandis*, anche nei procedimenti pendenti dinnanzi al Giudice tributario, ove è prevista una apposita Commissione del patrocinio a spese dello Stato il cui eventuale provvedimento di rigetto «costituisce un atto impugnabile con ricorso *ex* art. 99, da proporre al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale», (così la sentenza in commento).

Nel caso in esame, tuttavia «il diniego [risulta] dipeso, dapprima, dalla mancata allegazione del documento d'identità e, poi, dalla carenza della documentazione fiscale attestante la situazione reddituale del ricorrente», (così la sentenza in commento). La ammissione al patrocinio finale non si può quindi retrodatare, poiché non si tratta di «allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni» (Cfr. Cass., Ord. n. 4695/2020), ma di una allegazione successiva alla maturazione di una preclusione.

Il fenomeno della preclusione si manifesta «per assicurare precisione e rapidità di svolgimento degli atti giudiziari, pone dei limiti all'esercizio di determinate facoltà processuali, con la conseguenza che di là di quei limiti queste facoltà non si possono più esercitare» (ved. CHIOVENDA) e quindi, in estrema sintesi, la Suprema Corte ha evidenziato come nel nostro ordinamento vi sia la necessità di autoresponsabilità di ogni parte processuale anche nei procedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato, onde evitare incertezze procedimentali e processuali in tale sede.

Alessandro Di Paola
Avvocato del Foro di Roma

Alessandro Rossi
Avvocato del Foro di Ancona
Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche

Bibliografia

CARRATTA, *Il fondamento del principio di preclusione nel processo civile*, 2012

G. CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, 1933

M. SCUFFI, *Regolamentazione e liquidazione delle spese nel giudizio tributario*, 2012.

* * *

CASSAZIONE CIVILE SEZ. VI - 29/11/2022, N. 35028

RITENUTO IN FATTO

1. P.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'atto di irrogazione di sanzione dell'importo di Euro 2.520,00 per il mancato pagamento del contributo unificato con riferimento ad un giudizio di impugnativa di una serie di cartelle aventi ad oggetto debiti tributari.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso.

3. Sull'appello del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Commissione Tributaria Regionale Campania rigettava il gravame, evidenziando che, per quanto l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata in data 25 gennaio 2017, fosse stata dichiarata inizialmente inammissibile (per l'impossibilità di individuare i presupposti sostanziali previsti) e fosse stata accolta solo con ordinanza n. 112/2018 del 27 aprile 2018, gli effetti dell'ammissione dovessero retroagire alla data della prima istanza e, quindi, al primo grado di giudizio.

4. Avverso la sentenza della C.T.R. ha proposto ricorso per cassazione il Ministero

dell'Economia e delle Finanze sulla base di due motivi. P.S. non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-*bis* c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 139 e 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. considerato che, facendo retroagire gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva di fatto introdotto un nuovo metodo di impugnazione del diniego che in realtà era divenuto definitivo, perché non oggetto di ricorso *ex* art. 99 cit. nella forma prevista dall'art. 170 cit.

1.1. Il motivo è fondato.

Gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109 dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi, in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa Delib. di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte della Commissione o dell'Ordine professionale preposti (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020; di recente, Cfr. Sez. VI - II, Ordinanza n. 3050 del 09 febbraio 2021).

Qualora l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già rigettata o dichiarata inammissibile, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'Ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo ed il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'Ordine (Sez. II, Ordinanza n. 20710 del 04 settembre 2017; conf. Sez. VI - II, Ordinanza n. 4695 del 21 febbraio 2020).

Da ciò si desume che, qualora una prima istanza di ammissione sia stata rigettata o dichiarata inammissibile per un fatto imputabile al richiedente (come nel caso di specie, essendo il diniego dipeso, dapprima, dalla mancata allegazione del documento d'identità e, poi, dalla carenza della documentazione fiscale attestante la situazione reddituale del ricorrente), l'accoglimento della successiva istanza, in difetto di impugnativa del diniego, non può retroagire alla precedente.

Del resto, mentre ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126 se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza (ritenendo che non ricorrano le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata o se le pretese che l'interessato intende far valere appaiano manifestamente infondate), questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 139 dello stesso decreto, il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituisce un atto im-

pugnabile con ricorso *ex* art. 99, da proporre al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) del luogo dove ha sede la Commissione patrocinio a spese dello Stato adita dal contribuente con la relativa istanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la C.T.R. considerato che la mancata impugnazione del diniego sulla prima istanza di ammissione da parte del ricorrente aveva precluso allo stesso la possibilità di una rivalutazione dell'ammissione con riferimento al primo grado di giudizio.

2.1. Il motivo resta assorbito nell'accoglimento del precedente.

3. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al primo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese relative al presente giudizio seguono la soccombenza, laddove quelle relative ai gradi di merito possono essere compensate, essendosi consolidato l'orientamento di questa Corte sulla questione principale tra il 2017 e il 2020.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente;

compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l'intimato al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale effettuata, il 13 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2022.

GUARDIE PARTICOLARI GIURATE. *ASSESSMENT*, FORMAZIONE CONTINUA E *SCREENING* PSICOLOGICO PERIODICO, PER LA PREVENZIONE DEI CRIMINI E DEGLI INCIDENTI CON LE ARMI DA FUOCO

SOMMARIO: **1.** Introduzione – **2.** Riferimenti normativi – **3.** Idoneità psico-fisica – **4.** Approfondimenti psicologici per la prevenzione di condotte lesive

1. Introduzione

Le frequenti notizie giornalistiche che riportano episodi in cui sono coinvolte *Guardie particolari Giurate* o *ex* G.p.G. (in pensione o temporaneamente senza contratto di lavoro) e l'impiego di armi da fuoco al di fuori delle mansioni lavorative, hanno stimolato la realizzazione di un'analisi quantitativa di questi fatti, che esamina il periodo gennaio 2007-dicembre 2022.

Un arco temporale di 15 anni, utile a valutare l'incidenza di questi fatti, nel tentativo di stimolare una riflessione su come poter ridurre drasticamente queste preoccupanti azioni.

La necessità di trovare un lavoro, senza avere particolari specializzazioni, o l'effettiva passione per questa attività, spinge ogni anno molte persone ad indirizzare la domanda di assunzione verso i tanti istituti di vigilanza armata presenti sul territorio italiano.

È sufficiente registrarsi presso i Centri per l'Impiego con la qualifica di "operaio generico" o presentare la propria candidatura direttamente presso gli uffici del personale di queste aziende private, per avere la possibilità di essere presi in esame e passare le selezioni esterne ed interne, che se superate, offrono la possibilità dell'assunzione con la qualifica di Guardia particolare Giurata, a contratto o a tempo indeterminato.

Diventa una Guardia particolare Giurata il privato cittadino che consegue un titolo di Polizia rilasciato dallo Stato italiano, con il quale è autorizzato a tutelare beni mobili ed immobili, appartenenti ad enti pubblici e/o privati, detenendo regolarmente un'arma da fuoco per lo svolgimento di queste particolari mansioni, operando per conto di una ditta rispondente ai requisiti necessari e regolarmente autorizzata dalla Questura.

Le notizie di cronaca riguardanti queste figure professionali, ricavate con la procedura dell'*Information Retrieval* (IR), pongono un quesito importante: possedere un'arma da fuoco rappresenta un fattore di rischio per l'attuazione di condotte violente auto ed eterodirette?

Scopo di questo articolo è, oltre all'inquadramento del fenomeno da un punto di vista normativo, cercare di comprendere se è possibile attuare azioni preventive rispetto agli atti violenti, andando a comprendere cosa può significare essere in possesso di un'arma e le implicazioni psicologiche che dovrebbero essere valutate al momento del rilascio del porto d'armi e periodicamente verificate per ottenerne il rinnovo.

2. Riferimenti normativi

Il conseguimento della qualifica prevede un *iter* burocratico complesso che consiste, prima di tutto, nel farsi assumere da un Ente o da un Istituto di Vigilanza (non è consentita la libera professione), il cui rappresentante legale si incaricherà di espletare la parte ammini-

strativa, consistente nella compilazione della domanda alla Prefettura per ottenere un Decreto di Nomina che, nella pratica, è un certificato che attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto del 18 giugno 1931 n. 773, T.U.L.P.S.) che, ancora oggi regolamenta la professione, i requisiti minimi sono: essere un cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, aver raggiunto la maggiore età, sapere leggere e scrivere, non aver riportato condanne per delitti e aver sempre tenuto una buona condotta politica e morale, e ancora, essere muniti di un documento di identità, essere iscritti presso l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e presso l'INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro. Infine, e non meno importante, trattandosi di una occupazione delicata e spesso pericolosa, la G.p.G. deve possedere un'arma e la relativa licenza per l'uso della stessa.

Trattasi di licenza per il porto d'armi per difesa personale che viene concessa dal Prefetto, alle Guardie Particolari Giurate (G.p.G.) che prestano servizio armato, previa presentazione della domanda, anche contestualmente al Decreto di Nomina, tramite il rilascio di un libretto, della durata di 6 anni.

Alla domanda, l'aspirante G.p.G. dovrà allegare un certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, un certificato in bollo (16€) di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, due fotografie, le ricevute di versamento della tassa di concessione governativa, un'altra marca da bollo da 16 euro e una fotocopia del documento di identità.

Il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi viene rilasciato dalle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale previa partecipazione a due lezioni teorico-pratiche e il conseguimento di una valutazione finale di idoneità[1].

Il libretto che accompagna la licenza ha una validità di 6 anni, tuttavia, l'idoneità psicofisica deve essere rivalutata ogni 2 anni e vi è l'obbligo di effettuare un'esercitazione al poligono di tiro ogni 4 mesi sparando almeno 50 colpi da differenti distanze a bersagli statici. La richiesta di rinnovo della licenza successiva alla prima dovrà essere presentata alla Questura.

Per quanto riguarda il certificato di idoneità psicofisica[2] si rimanda al paragrafo successivo. Come già detto l'istanza di rilascio del porto d'armi corredata della documentazione sopra richiesta viene quindi sottoposta

[1] Durante la prima lezione teorico-pratica, l'istruttore fornirà le informazioni sugli obblighi principali imposti dalla legge italiana in materia di armi; spiegherà le norme di sicurezza e di prudenza da osservare durante il maneggio e l'impiego dell'arma; illustrerà la nomenclatura delle parti principali dell'arma, il suo montaggio e smontaggio; fornirà delucidazioni sul suo funzionamento e le modalità di puntamento e scatto; spiegherà le varie posizioni di tiro; darà dei cenni in materia di balistica e tecniche di tiro operativo. La parte pratica: dopo aver eseguito alcuni esercizi di puntamento e di scatto in bianco, l'allievo sparerà venti colpi nella posizione isoscele in piedi impugnando l'arma con due mani contro il bersaglio di tiro da difesa alla distanza di mt. 25 o dove possibile a mt. 12, o solo per armi corte a mt. 7. La seconda lezione si svolgerà sulla linea di tiro per verificare l'avvenuta acquisizione dei concetti inerenti: la sicurezza nel maneggio dell'arma; l'acquisizione del bersaglio e il controllo dello scatto; infine come pratica l'allievo sparerà trenta colpi con le stesse modalità della prima lezione. **La valutazione finale dichiarerà l'allievo idoneo dopo aver dimostrato sicurezza nel maneggio dell'arma, aver sparato nel complesso 50 colpi di cui almeno il 60% hanno raggiunto il bersaglio ad una distanza di 25 mt., o l'86% a 12 mt. e le zone "a" e "c" ad una distanza di 7 mt.**, ved. *http://www.prefettura.it/milano/contenuti/47011.htm*.

[2] *ex* art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 attualmente sostituito dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 26 ottobre 2010.

all'attenzione dell'autorità di P.S. (il Prefetto) che la esamina sulla base di un giudizio di accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge e che di possedere un ulteriore requisito, l'affidabilità, che investe complessivamente la "*condotta di vita*" del soggetto interessato.

Tra i requisiti di legge è fondamentale che l'aspirante Guardia Giurata *non abbia riportato condanne per reato*, in quanto, in base all'art. 138 del T.U.L.P.S., indipendentemente dalla gravità dello stesso, dalla pena comminata e dal tempo trascorso dalla commissione dell'illecito, tale evenienza costituisce una delle condizioni ostative per l'approvazione del riconoscimento della qualifica da parte delle Prefetture.

Tuttavia, se l'aspirante Guardia Giurata ha subito, precedentemente alla domanda di Decreto di Nomina, delle condanne per reati minori potrebbe aver usufruito della *sospensione condizionale della pena* ex *art. 163 c.p.*, molto spesso concessa a coloro che si trovano per la prima volta ad affrontare una condanna per un reato non eccessivamente grave, vale a dire quando la pena non supera i due anni di condanna alla reclusione (art. 163 c.p. e ss.).

La normativa prevede che l'imputato possa essere messo alla prova dal Giudice per un periodo di tempo di cinque anni (due per le contravvenzioni), superato il quale il reato è estinto, a patto che, il reo in questo periodo non commetta altri reati, pena la revoca della sospensione (artt. 168, 168-*bis*, *ter* e *quater* c.p.) e il cumulo della nuova pena con la precedente condanna.

Ora, se è pur vero che l'art. 166 c.p., come sostituito dall'art. 4 della Legge 19/1990, stabilisce che la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire un motivo per il diniego di licenze o di autorizzazioni necessarie a svolgere l'attività lavorativa, (di conseguenza, in teoria le condanne a pena sospesa non possono precludere a priori il rilascio di licenza per svolgere l'attività di Guardia Particolare Giurata), d'altro canto al Prefetto è concessa piena discrezionalità nel rigettare la richiesta di Decreto di Nomina.

Un'altra situazione particolare è quella dei soggetti richiedenti che hanno ottenuto la *riabilitazione dai reati compiuti* ex *art 178 c.p.* Tale istituto non comporta l'estinzione del reato, ma l'estinzione della pena ed ogni altro effetto penale della condanna. Ciò comporta che l'ottenimento della riabilitazione, consente di richiede un Decreto di Nomina come G.p.G. qualora tutti gli altri requisiti siano soddisfatti.

Tuttavia, il Consiglio di Stato[3] ha precisato che: «*l'effetto preclusivo vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione e più precisamente viene meno l'automatismo. La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l'automatismo preclusivo e può semmai essere posta a base di una valutazione discrezionale, quali ad esempio altre circostanze (non necessariamente di carattere penale) ovvero la intrinseca gravità del reato, e simili (ved.,* ex pluri-

[3] Il Consiglio di Stato è un organo ausiliario del governo con funzioni amministrative e giurisdizionali. Quale organo amministrativo, il Consiglio di Stato è il supremo organo di consulenza giuridico amministrativa del Presidente della Repubblica, mentre come organo di giurisdizione amministrativa è preposto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei privati nei confronti della pubblica amministrazione italiana.

mis*, Consiglio Stato, Sez. III, 10.07.2013, n. 3719)*»[4].

Altra particolare eventualità è la *non menzione della condanna nel casellario giudiziale* ex *art. 175 c.p.* secondo cui il Giudice, tenendo conto della gravità del reato e dei precedenti, valuta la capacità a delinquere del reo, e può decidere di non menzionare il reato nel casellario giudiziale, il che non comporta l'annullamento della pena o l'estinzione del reato, ma solamente che questa non risulti alla consultazione di un privato; la Prefettura però, potrà avere accesso ai precedenti del richiedente e valutare se rilasciare o meno il Decreto di Nomina.

Il Consiglio di Stato, più volte interpellato in controversie riguardanti problemi interpretativi relativi alle impugnazioni di aspiranti Guardie Giurate che si erano viste negare il rilascio del Decreto di Nomina e hanno presentato un ricorso, ha avuto modo di ricordare che: «*l'autorizzazione alla detenzione ed al porto d'armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell'ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell'11 marzo 2015). La valutazione che compie l'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Pertanto, il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1270 dell'11 marzo 2015, cit., Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014)*»[5].

Ciò premesso, per quanto riguarda l'acquisto e la custodia dell'arma, per svolgere il servizio, esso è demandato al dipendente, che la impiega e la denuncia presso l'Ufficio di Polizia territorialmente competente[6].

A seguito della modifica della regolamentazione apportata dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 104 (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi"), si rammenta che le stesse devono essere denunciate entro le 72 ore successive alla loro acquisizione, presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei Carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla Questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata[7].

L'arma acquistata dal dipendente però, dovrà avere le caratteristiche richieste dall'Istituto di Vigilanza che adottano prevalentemente del calibro 9 semi-automatiche. Tale disposizione è prevista dal Regolamento di Esecuzione *ex* art. 257 T.U.L.P.S. Allegato D che fa espresso divieto agli Istituti di Vigi-

[4] Ved. *https://www.poliziadistato.it/statics/20/28_11_2014_problematiche_applicative_circ_557_leg_225.00_826.pdf.*

[5] Ved. *http://www.sicurezzaegiustizia.com/per-il-porto-darmi-occorre-avere-una-condotta-di-vitaimprontata-allosservanza-delle-norme/.*

[6] Decreto 269/10, Requisiti Operativi Minimi Degli Istituti di Vigilanza e Regole Tecniche dei Servizi (art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione), Allegato D.

[7] Ved. *https://www.altalex.com/documents/leggi/2018/09/10/acquisizione-e-detenzione-di-armi-il-decreto-che-attua-la-direttiva-europea.*

lanza di istituire armerie[8]. Benché l'arma di cui una Guardia si può dotare è quella che il porto d'armi consente di acquistare e denunciare, come qualunque altro titolare di porto d'armi, la Guardia potrà acquistare e detenere:

- 3 armi comuni da sparo;
- 12 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
- un numero illimitato di fucili e carabine con calibro e funzionamento indicati nell'art. 13 della Legge 157 del 1992;
- 8 armi complessive tra quelle: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari – può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982);
- 200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento T.U.L.P.S.);
- 1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento T.U.L.P.S.) a palla spezzata con denuncia; fino a 1000 senza denuncia. Per cartuccia a palla unica, anche se da caccia, occorre sempre la denuncia;
- 5 chili di polveri da caricamento[9].

Per quanto attiene la figura giuridica, la Guardia Giurata, è generalmente un Incaricato di Pubblico Servizio[10] (D.L. n. 59, 8 aprile 2008, art. 4 lettera g), che vigila e tutela il patrimonio che gli è stato affidato. Solo nel caso in cui intervenga durante il servizio per reprimere un reato può essere configurato come un agente di Polizia Giudiziaria; qualora dovesse intervenire al di fuori di ciò che gli è stato assegnato, una sentenza della Cassazione ha ribadito che giuridicamente rimane un Incaricato di Pubblico Servizio (Cass. Pen., Sez. VI, n. 25152, del 07 giugno 2013).

Durante lo svolgimento delle proprie mansioni, le tutele spettanti sono quelle previste per i Pubblici Ufficiali, in caso di violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale *ex* art. 336 c.p.[11] e resistenza Pubblico Ufficiale *ex* art. 337 c.p.[12].

Chiariti quali sono i requisiti richiesti dalla Legge per operare come Guardia Giurata e cosa può determinare il rifiuto del Decreto di Nomina ed il conseguente porto d'armi; delineati gli inquadramenti giuridici di questa figura e le tutele ad essa spettanti, rimangono ancora da delineare gli aspetti addestrativi e psicoattitudinali necessari per operare come G.p.G.

Durante l'espletamento delle formalità burocratiche inerenti l'emanazione del Decreto di Nomina, l'Istituto di Vigilanza prima di una loro immissione nei servizi operativi, ha l'onere di curare la preparazione teorica e

[8] *Ibidem*.

[9] Ved. *http://www.poliziadistato.it/articolo/16978-Armi_le_regole_per_essere_in_regola/*.

[10] Trattasi di soggetti che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio ovvero un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

[11] Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

[12] Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

l'addestramento pratico delle aspiranti guardie giurate, con corsi di formazione della durata di almeno 48 ore. Un breve percorso che verterà sugli aspetti teorico-pratici dei servizi, sull'utilizzo degli strumenti di lavoro e sulla normativa vigente. La data di inizio, il programma, i nominativi dei partecipanti e la sede di svolgimento dei corsi devono essere comunicati al Questore Provinciale con almeno una settimana di anticipo. Alla fine del corso, le Guardie Giurate di nuova nomina saranno affiancate per almeno una settimana dai colleghi con un'esperienza maturata nei servizi che verranno loro assegnati. Per ciascuna Guardia, viene istituito un libretto di tiro che riporterà la data di effettuazione di ciascuna esercitazione (numero di colpi esplosi non <50), con una cadenza almeno quadrimestrale, comprese le esercitazioni previste per il rinnovo del porto d'armi da effettuarsi con l'arma utilizzata durante il servizio[13].

3. Idoneità psico-fisica

Giornali e *Media* riportano, sempre più frequentemente, di gravi fatti di cronaca commessi da persone in possesso di regolari autorizzazioni alla detenzione o al porto d'armi da fuoco, molte delle quali, purtroppo sempre più spesso, appartenenti anche a categorie professionali in cui l'arma è un necessario strumento di lavoro, come ad esempio, le Forze dell'Ordine o le Guardie Giurate.

È stata utilizzata la procedura di *Information Retrieval* (IR) per estrapolare le notizie riguardanti le Guardie Giurate e attraverso l'impiego di *keyword* efficaci sono stati ricavati dai siti *web* il maggior numero di eventi in cui le guardie particolari si sono rese direttamente o indirettamente protagoniste di atti lesivi. In mancanza di dati ufficiali sulla categoria, le informazioni sono state estratte attraverso la consultazione sistematica degli organi di stampa (quotidiani e agenzie di stampa in particolare), ove in genere questi episodi sono menzionati e descritti nei particolari. Di ogni evento, dove il tempo lo ha reso possibile, è stata seguita tramite fonti giornalistiche l'evoluzione, fino alla sentenza di condanna dei responsabili. È stato utilizzato un criterio restrittivo classificando come incidenti i casi dubbi, nei quali l'incertezza fra incidente e suicidio era rimandata all'esito di indagini di cui non si è poi trovata notizia.

Nei 15 anni compresi tra il gennaio 2007 e dicembre 2022, i suicidi delle G.p.G. sono stati 64, a cui si aggiungono altri 3 episodi di suicidio portati a termine dai figli di guardie con l'arma del genitore. 57 sono invece gli omicidi volontari, a cui si aggiungono 8 omicidi colposi, causati da colpi partiti accidentalmente dalle armi delle Guardie Giurate e che hanno ucciso colleghi, familiari o il caso di un uomo attinto da un colpo nella sala d'attesa del medico e il decesso di una bambina di tre anni che si è colpita mortalmente con l'arma del padre lasciata incustodita. Di queste morti già citate, 23 sono stati i casi di omicidio o quelli culminati in omicidio-suicidio in ambito familiare; 10 i casi di tentato suicidio, realizzati con l'arma da fuoco regolarmente detenuta, ai quali si aggiungono 24 casi di ferimento volontario (tentato omicidio), per diverbi con i familiari o altre persone. Troviamo inoltre 2 episodi di uccisione di cani senza motivi legati alla difesa. I casi di furto e rapina condotti dalle Guardie Giurate che impugnavano l'arma sono stati 27, a cui si aggiungono 6 incidenti: le Guardie si sono colpite accidentalmente ferendosi alle

[13] *Ibidem*.

mani o alle gambe, mentre in un caso il ferimento ha portato alla morte della stessa.

Benché non sia mai stato dimostrato scientificamente, la dottrina ha rilevato che il possesso di armi da fuoco rappresenti un fattore di rischio in grado di accrescere significativamente la probabilità che dei reati vengano commessi o ne siano aggravate le loro conseguenze[14].

La disponibilità di un'arma da fuoco non è una condizione sufficiente affinché sia commesso un omicidio; nei conflitti violenti non sempre la persona è mossa dalla volontà di uccidere, ma la probabilità che questo avvenga dipende dalle armi di cui dispone. *Berkowitz* fu uno dei primi a ipotizzare una relazione positiva tra l'aggressività e il possesso di armi da fuoco il c.d. *weapon effect*[15]; sarebbe sufficiente la loro presenza e la dimestichezza all'uso, ad abbassare l'inibizione al loro impiego favorendone l'utilizzo[16].

Più di 30 anni di ricerca[17] sulla salute pubblica supportano l'idea che le armi siano statisticamente più un pericolo per la persona che un vantaggio.

Studi caso-controllo[18, 19, 20, 21, 22, 23], hanno ripetutamente rilevato che il possesso di armi è associato a un aumento del rischio di omicidio o suicidio correlati alle armi che si verificano in casa. Per gli omicidi, l'associazione è in gran parte guidata dalla violenza legata alle armi, commessa da membri della famiglia e altri conoscenti, non estranei[24, 25, 26].

Possiamo osservare peraltro, come diversi omicidi anche per le G.p.G., siano stati consumati in un ambito familiare.

Le teorie psicologiche summenzionate, confermano che l'alto tasso di omicidi si registra all'interno delle relazioni affettive, poiché le relazioni intime, oltre a procurare piacere possono essere fonte di rabbia e frustrazione. Gli individui trascorrono la gran parte del proprio tempo in famiglia; ed è l'ambito familiare a coinvolgere maggiormente a livello emotivo-affettivo, e in cui avviene un investimento progettuale a lungo termine nella speranza di essere ripagati e appagati. Allo stesso tempo però, pochi altri sono in grado di irritare come coloro che sono intimi[27].

Non si può definire il possesso di arma da fuoco la causa in senso stretto di un suo uso criminale, ma la disponibilità è in grado di

[14] V. MAIELLO, *La legislazione penale in materia di criminaità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli editore, Torino 2015, p. 604.
[15] L. BERKOWITZ, [1968] *Impulse, aggression, and the gun*, in *Psycology Today* 2(4), pp. 18-22.
[16] L. DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, Cedam, Roma 2007, p. 448.
[17] J.M. PIERRE, *The psychology of guns: risk, fear, and motivated reasoning*, in *Palgrave Communications* (2019) 5:159.
[18] A.L. KELLERMANN-D.T. REAY, *Protection or peril? An analysis of fire-arm related deaths in the home*, *N Engl J Med* (1986) 314:1557–1560.
[19] A.L. KELLERMANN *et al.*, *Gun ownership as a risk factor for homicide in the home*, [1993] *N Engl J Med* 329:1084–1091.
[20] P. CUMMINGS-T.D. KOEPSELL, *Does owning a firearm increase or decrease the risk of death?* [1998] *JAMA* 280:471–473.
[21] D.J. WIEBE, *Homicide and suicide risks associated with firearms in the home: a national case-control study*, in *Ann Emerg Med* [2003] 47:771–782.
[22] L.L. DAHLBERG *et al.*, *Guns in the home and risk of a violent death in the home: findings from a national study*, in *Am J Epidemiol* [2004] 160:929–936.
[23] D. HEMENWAY, *Risks and benefits of a gun in the home*, in *Am J Lifestyle Med* [2011] 5:502–511.
[24] A.L. KELLERMANN *et al.*, *Gun ownership*… op.cit. [1993].
[25] A.L. KELLERMAN *et al.*, *Injuries and deaths due to firearms in the home*, in *J Trauma Inj Infect Crit Care* [1998] 45:263–267.
[26] D.J. WIEBE, *Homicide and suicide*… op. cit. [2003].
[27] W. GOODE, *Violence Among Intimates*, in *Crime and Violence*, 13 [1969] 941-977.

agevolare gli esiti criminali; con l'aumento della diffusione e del numero delle persone che ne hanno accesso, maggiore sarà l'agevolazione[28].

Jeffrey H. GOLDSTEIN definì: «*La differenza fra un omicidio e un'aggressione è la presenza di una pistola*»[29]. Ci sono fattori definiti di "aggressività situazionale" che favoriscono l'elicitazione della violenza; tra questi fattori possiamo individuare la famiglia, dove si registra un calo della normale inibizione all'aggressività e appunto, la presenza di armi[30]. Le ricerche criminologiche evidenziano come il possesso di un'arma in casa aumenti il rischio che si realizzino eventi letali, sia di tipo intenzionale che accidentale[31]. Un'indagine condotta dall'FBI ha riportato come il possesso di armi da difesa personale aumenti di 6 volte la probabilità che venga impiegata in maniera deliberata o accidentale[32].

Anche la ricerca sui predittori di rischio suicidario è fondamentale per le categorie che hanno un facile accesso alle armi da fuoco. Uno studio retrospettivo condotto dalle *Irish Defence Force*, che ha considerato gli anni dal 1970 al 2002, ha rivelato che il 53% dei suicidi avvenuti nelle Forze Armate sono stati realizzati con l'arma in dotazione; è emerso inoltre, che la maggior parte di questi sono avvenuti poco dopo l'inizio del turno di lavoro, quando i soggetti si trovavano da soli, l'anamnesi ha individuato i fattori di rischio indipendenti: precedenti atti autolesivi, patologie psichiatriche e il recente peggioramento delle condizioni medico fisiche[33].

In Italia, ogni cittadino dotato di una idoneità psicofisica accertata, non pregiudicato od obiettore di coscienza, ha la possibilità di ottenere un'autorizzazione per acquistare armi e portarle o trasportarle, se munito di apposita licenza. L'*iter* procedurale, quale che sia la ragione dichiarata al momento della presentazione dell'istanza, è piuttosto complesso e regolamentato, ma presenta delle criticità evidenti proprio nella valutazione dell'idoneità psicofisica che di fatto è affidata a medici civili e militari, non specialisti nella salute mentale e quindi, spesso non in possesso delle competenze necessarie alla valutazione e all'accertamento dell'eventuale presenza di un disagio psichico.

Allo stato attuale, per chiedere il rilascio, da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, del nulla osta all'acquisto, al porto d'armi e alla detenzione, è previsto che, in base all'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e sue ss.mm.ll. sia necessario allegare all'istanza un certificato di idoneità psicofisica all'uso delle armi.

[28] P. SQUIRES, *Gun Culture or Gun Control? Firearms, violence and society*, in *Routledge*, London 2000.
[29] J.H. GOLDSTEIN, *Aggression and crimes of violence*, in *Oxford University Press*, New York 1975. Così anche: F. BROOKMAN, *Understanding Homicide: «The difference between homicide and assault may simply be the intervention of a baystander, the accuracy of a gun»*, in *Sage Publications*, London 2005, p. 279.
[30] J.H. GOLDSTEIN, *Aggression and crimes of violence*, in *Oxford University Press*, New York 1975; J.H. GOLDSTEIN, *Social Psychology*, in *Academic Press*, New York [1980], p. 111.
[31] L. DE CATALDO NEUBURGER, op. cit., p. 449.
[32] *Ibidem*.
[33] M. J. MAHON-J.P. TOBIN-D.A. CUSACK *et al.*, *Suicide Among Regular-Duty Military Personnel a Retrospective Case-Control Study of Occupation-Specific Risk Factors For Workplace Sucide*, in *Am J Psychiatry* [2005] 162:1688–1696. Ved. E. GIAMPIERI-M. CLERICI, *Il suicidio oggi: Implicazioni sociali e psicopatologiche*, Springer, Milano 2013, p. 222.

A tal proposito, si ricorda che, con il termine certificato, si indica un'attestazione scritta, di un fatto di natura tecnica, destinato a provare la verità; essa, quindi, a seconda dei casi, può avere natura acclarativa (mera dichiarazione di scienza) oppure certificativa (dichiarazione di verità). Per quanto riguarda i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile, per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, essi sono dettati dal Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998. Non sono stati ancora chiariti, invece, i requisiti psicofisici minimi per il rilascio/rinnovo della licenza di detenzione che, dal 04 maggio 2015, secondo il Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n. 121, prevede anch'essa il possesso di certificazione medica di idoneità psicofisica.

La verifica di tali requisiti si svolge in due fasi. La prima è espletata dal medico di medicina generale che rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato anamnestico, di data non anteriore ai tre mesi. Per comodità d'uso, spesso, si tratta di un modulo prestampato nel quale il curante certifica, sulla base delle notizie anamnestiche in suo possesso e delle dichiarazioni del paziente, l'assenza, la presenza, o la eventuale pregressa affezione di natura nervosa centrale o periferica, di turbe psichiche, nonché di uso e abuso, anche solo occasionale, di sostanze stupefacenti e psicotrope. Per i lavoratori già in forza, addetti a mansioni che comportano particolari rischi, a seguito dell'accordo Conferenza Stato-Regioni del 13 luglio 2017; sono previsti accertamenti periodici a sorpresa (almeno uno ogni 3 anni), sulla presenza o assenza di consumo attuale e/o dipendenza da alcol, droghe o sostanze psicotrope. Nell'elenco stilato dal Ministero della Salute tra le attività soggette al controllo, rientrano i lavoratori armati.

La seconda fase della verifica dei requisiti sanitari, è di competenza o del Medico Provinciale o dell'Ufficiale Sanitario (attualmente A.S.L.), o di un Medico Militare oppure appartenente ai corpi di Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco che, dopo aver visionato il certificato anamnestico, sottopone l'istante ad una accurata visita medica allo scopo di verificare l'assenza di malformazioni o mutilazioni tali da compromettere, nell'uso delle armi, la sicurezza propria o altrui, la sufficiente capacità di reazione da parte del soggetto, l'assenza di alterazioni neurologiche che possono interferire con lo stato di vigilanza e soprattutto l'integrità psichica con particolare attenzione all'assenza di malattie mentali e di alterazioni della personalità. In alcuni casi la valutazione dell'idoneità al porto d'armi può avere risvolti importanti anche in ambito di definizione della capacità lavorativa specifica, allorquando si verifichi la revoca o la decadenza dell'abilitazione professionale per perdita della licenza o sia stata effettuata la sospensione cautelare della stessa per causa di malattia. Nel primo caso si presentano gli estremi per una causa legittima di licenziamento del lavoratore (es. Guardia Giurata), nel secondo caso invece il datore di lavoro non può recedere dal contratto fino al termine del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo dei lavoratori, in applicazione all'art. 2110 del c.c.[34].

Occorre puntualizzare che il Decreto Ministeriale 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22

[34] Cass. Civ., Sez. Lav., 2 gennaio 1986, n. 5.

giugno 1998 n. 143, distingue requisiti psicofisici minimi in parte diversi per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia (*ex lege* 11 febbraio 1992 n. 157) e al porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro al volo (*ex lege* 18 giugno 1969 n. 323) rispetto al rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso di difesa personale (*ex* Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773).

Per il porto d'armi per difesa personale, di cui all'art. 42 del Regio Decreto 18 giugno 1971, n. 773, invece, «Art. 2… 1) Requisiti visivi: a) soggetti con visione binoculare: *visus* naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; *visus* corretto: 10/10 complessivi. È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di rifrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto. b) soggetti monocoli: *visus* naturale minimo: 1/10; *visus* corretto: 9/10. È ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare; c) senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il *test* delle matassine colorate. 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. 3) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma. 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali. 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci».

Per quanto attiene all'idoneità psichica, nella pratica di *routine* non sono coinvolti né lo specialista Psichiatra, né lo Psicologo Clinico. Il medico accertatore però, ha facoltà di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che dovranno essere effettuati presso strutture pubbliche.

Contro l'eventuale giudizio negativo del medico certificatore, in base all'art. 4 dello stesso Decreto Ministeriale, l'istante può rivolgersi entro 30 giorni, ad un collegio medico costituito presso l'A.S.L. competente, di

norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico. Il collegio potrà richiedere ulteriori accertamenti sanitari di laboratorio e/o strumentali che sono posti a totale carico del richiedente. L'esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all'interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.

Il sanitario incaricato del rilascio del certificato di idoneità psico-fisica, di cui sopra, agisce, in termini di legge, in qualità di Pubblico Ufficiale e, come tale, è suscettibile, in caso di attestazioni false riguardanti l'esame obiettivo, la valutazione conclusiva o gli atti stessi compiuti dal sanitario, di incorrere nelle pene previste dall'art. 480 del c.p. "Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative", che consistono nella reclusione da 3 mesi a due anni. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del medico di medicina generale, che rilasciando il certificato anamnestico agisce come esercente di un servizio di pubblica necessità, in caso di falsità in certificazione, incorre nelle pene previste dall'art. 481 c.p. "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità" che consistono nella reclusione fino ad un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro[35].

È spesso opinione comune che l'abuso di armi da fuoco si manifesti in soggetti considerati normali, in preda al cosiddetto *raptus*, un improvviso scompenso psichico, non meglio definito e inesistente nella nosografia psichiatrica.

Ma in una rassegna della letteratura scientifica sull'argomento[36] pubblicato nel 2008, gli autori hanno eseguito una raccolta della letteratura scientifica dei 20 anni precedenti, sul fenomeno dell'abuso di armi legali, sull'eventuale collegamento con la malattia mentale e sulla prevenzione dell'abuso, ed è risultato che: «*La tendenza a considerare l'omicidio o il suicidio con armi da fuoco come sintomo di psicopatologia appare riduttiva ed è opportuno sottolineare l'esigenza di non restringere la lettura di questi fenomeni entro parametri esclusivamente medici o psichiatrici. La violenza con armi da fuoco è infatti un fenomeno complesso che deriva dall'interazione di aspetti intrapsichici e situazionali. Una valutazione che non comprenda le molteplici dimensioni rischia di essere inaccurata e non predittiva*»[37].

Vista la pericolosità intrinseca delle armi, è necessario tutelare la popolazione accertando che i soggetti che le maneggiano siano in possesso non solo dei fondamentali requisiti fisici ma anche, e soprattutto, dei necessari requisiti di salute mentale e di stabilità emotiva. A tale scopo è opportuno sensibilizzare il personale sanitario, che per Legge è deputato al rilascio della certificazione d'idoneità, sul problema della prevenzione di condotte violente e sulla necessità di richiedere, a seconda dei casi, adeguate valutazioni psichiatriche e/o psico-

[35] M.G. PENSIERI-G. MESSINA-A. GHERARDINI, *Guardie particolari Giurate. L'importanza della selezione e della formazione per la prevenzione dei reati e gli atti lesivi autodiretti ed eterodiretti*, NEU-Nuova Editrice Universitaria, Roma 2018.

[36] C.A. CLERICI-A. DE' MICHELI-L. VENERONI-V. PIRRO-C. ALBASI, *Rischio di abuso di armi da fuoco: rassegna della letteratura e proposte di procedure mediche di prevenzione*, in *Recenti Progressi in Medicina*, 99(10), pp. 475-484, 2008.

[37] *Ibidem*.

logiche in attesa di una ulteriore riforma della normativa in materia, che auspicabilmente porti verso la previsione d'intervento congiunto di medici e psicologi certificatori.

4. Approfondimenti psicologici per la prevenzione di condotte lesive

Come affermato in precedenza, per ottenere il porto d'armi vi è l'obbligo di avere il certificato medico attestante l'idoneità psicofisica del soggetto richiedente; nello specifico il medico curante deve rilasciare un certificato anamnestico dove devono essere indicate eventuali patologie che potrebbero influenzare un uso corretto dell'arma. Questo documento deve essere consegnato al medico dell'A.S.L. che rilascia il certificato di idoneità.

In Italia il porto d'armi viene autorizzato fondamentalmente grazie alla concessione da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ed è vincolata dai requisiti minimi stabiliti dal Decreto 28 aprile 1998 (G.U. 143/98) citato precedentemente.

Tuttavia, in virtù dei numeri riportati circa le condotte auto ed eterolesive da parte di coloro che ottengono il porto d'armi, nello specifico delle G.p.G., non sarebbe preferibile in un'ottica di prevenzione effettuare degli approfondimenti di carattere clinico?

Quando si parla di requisiti psichici nella valutazione per il porto d'armi si fa riferimento all'assenza di disturbi mentali, di personalità e comportamentali.

In particolare, non deve essere riscontrata alcuna dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol e sostanze psicotrope; anche l'assunzione occasionale delle sostanze appena citate costituisce motivo di non rilascio dell'idoneità. Degna di nota è la rigidità di questi criteri, fondata sulla dicotomia "presenza/assenza" del disturbo, senza nessuna considerazione delle molteplici sfumature esistenti tra la presenza o l'assenza di uno stato patologico.

Una adeguata valutazione psichiatrica comporta, in realtà, approfondimenti mirati e specifici; essa dovrebbe consistere in quattro *step* principali:

- richiesta del documento di riconoscimento e certificato anamnestico da parte del medico di famiglia;
- apertura di una cartella clinica in cui si esplicano le modalità di conduzione della valutazione clinica;
- uno o più colloqui clinici;
- valutazione psicodiagnostica supportata da strumenti diagnostici, come, ad esempio, i *test* di personalità.

Da precisare che un'accurata valutazione clinica è necessaria perché, mentre risulta piuttosto semplice definire le psicopatologie clinicamente rilevabili come la schizofrenia o la depressione, è più difficile e complesso rilevare le patologie, anche gravi, in cui il soggetto presenta delle fasi in cui risulta apparentemente "ben adattato e idoneo dal punto di vista psichico", come i disturbi deliranti, sia nella fase acuta che in corso di remissione psicologica[38].

La valutazione risulta ancora più complessa dove è richiesto l'accertamento di un disturbo di personalità o comportamentale: dal punto di vista clinico, infatti, per quanto il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM) ne definisca i criteri, la diagnosi non è mai così semplice e riconducibile all'inclusione o esclusione dei criteri individuati. Questo perché il disturbo di personalità

[38] M.G. PENSIERI-G. MESSINA-A. GHERARDINI, *Guardie particolari Giurate*… op.cit..

si muove lungo *un continuum* psicopatologico tra normalità e patologia che necessita anche di una valutazione longitudinale, ossia di una valutazione nel tempo che consente di avere informazioni riguardanti tutti gli aspetti della vita del soggetto, dalla famiglia al lavoro, nel corso del tempo.

Un'altra importante valutazione da fare riguarda lo stile di vita della persona, per cui è fondamentale andare a valutare quelle caratteristiche che non si conciliano con il porto d'armi, come la natura irritabile o impulsiva del soggetto.

È sicuramente importante fare la valutazione rispetto all'uso, anche occasionale, di alcol, sostanze stupefacenti e psicotrope ed è ancora più importante fare questa valutazione alla luce delle caratteristiche di personalità, quindi delle modalità funzionali della persona, rispetto a sé stessa e rispetto all'ambiente in cui vive. Vi sono, inoltre, delle notizie molto importanti che non sono in possesso del clinico, come ad esempio il ritiro della patente dovuto al superamento del tasso alcolico consentito, che debbono essere tenute in debita considerazione per il rilascio del porto d'armi; in questo caso, l'evento, seppur occasionale, non appare compatibile con il rilascio dell'idoneità. È necessario, quindi, integrare un maggior numero di informazioni in grado di fornire una valutazione quanto più completa ed esaustiva possibile.

Il ruolo del medico di famiglia è di estrema importanza poiché lui è il solo professionista coinvolto nella valutazione ad avere una visione longitudinale della persona, per cui è importante che sia molto scrupoloso nel riportare tutte le informazioni in suo possesso sul certificato anamnestico in modo che il giudizio di idoneità o meno, venga dato avendo di fronte un quadro quanto più complessivo possibile del soggetto in questione.

Emergono tuttavia delle criticità: com'è possibile condurre una valutazione quanto più completa possibile? Sarebbe molto importante servirsi di strumenti psicodiagnostici, che da soli però non hanno valore; perciò, devono essere utilizzati insieme ai colloqui clinici e alla raccolta delle informazioni dei diversi specialisti.

Importante sarebbe l'utilizzo dei *test* di personalità, che consentono di individuare i tratti principali della personalità del soggetto e, quindi, del suo funzionamento psichico; tra i *test* di personalità si ricorda il *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI) e il *Big Five Questionnaire* (BFQ). Inoltre, sarebbe utile somministrare i *test* proiettivi: essi si basano sul costrutto di "proiezione", non inteso in senso freudiano, bensì come esternalizzazione ed attribuzione di bisogni e sentimenti in base a cui vengono percepiti e giudicati gli stimoli esterni. Tra i *test* proiettivi maggiormente utilizzati si ricordano il *Rorschach* e il *Tematic Apperception Test* (TAT).

Altro punto critico: se lo stato psicopatologico insorge in un momento successivo al rilascio del porto d'armi? Questa riflessione implica la necessità di fare periodicamente dei controlli e delle revisioni periodiche per osservare eventuali cambiamenti nello stato o nella vita del soggetto che potrebbero compromettere la sua idoneità al porto d'armi[39].

Pare interessante effettuare un confronto con le valutazioni che vengono condotte durante le selezioni della Polizia di Stato e dei

[39] F. PELLEGRINO (2015), *Valutazione clinica per il porto d'armi*, in *M.D. Medicinae Doctor*, 22, 4: pp. 42-44.

Carabinieri o per il loro reinserimento dopo una lunga assenza dal lavoro.

Nella Polizia di Stato tra i requisiti per accedere al ruolo di agenti ed assistenti vi sono: un livello evolutivo che dimostri una valida integrazione della personalità, un controllo emotivo che consente alla persona di contenere e gestire le proprie emozioni e reazioni, una capacità intellettiva tale da far fronte alle situazioni problematiche che possono verificarsi in servizio ed un livello di socialità tale da garantire disinvoltura e sicurezza nelle relazioni interpersonali. Le eventuali cause di non idoneità fanno riferimento alle imperfezioni dell'apparato neuro-psichico, ossia ansia, disturbi di personalità, del controllo degli impulsi, dissociativi, dell'umore e dell'identità di genere in senso lato.

Per questi motivi i candidati vengono sottoposti ad un *test* di personalità, un questionario e un *test* proiettivo, oltre al colloquio clinico che serve a rilevare i meccanismi di funzionamento del soggetto. Inoltre la selezione ha anche il compito di rilevare eventuali personalità "premorbose", che non rientrano nelle patologie descritte nel DSM, ma sono comunque degne di nota in selezioni di questi tipo[40].

Anche per entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri, i candidati vengono sottoposti ad una valutazione psicologica; viene condotta un'indagine conoscitiva rispetto alle motivazioni, ai comportamenti abituali, alle capacità interpersonali e alle caratteristiche attitudinali dei candidati. Viene somministrata una batteria testologica di cui fanno parte il questionario informativo, teso a conoscere la storia della persona, i valori di fondo che lo guidano e le motivazioni personali; vengono inoltre somministrati dei *test* psicologici i cui risultati vengono inseriti nella "relazione psicologica" redatta dagli Ufficiali Psicologi che consente di rilevare ed evidenziare gli aspetti che caratterizzano la persona, sottolineando eventuali criticità o le risorse disponibili.

Viene anche condotto un colloquio semi strutturato orientato, da una parte, dalle indicazioni fornite dall'Ufficiale Psicologo in base a quanto emerso nella "relazione psicologica", dall'altro dalle aree da indagare relative ai requisiti del profilo attitudinale riconducili a tre aree: cognitiva, comportamentale e dell'assunzione di ruolo[41].

Inoltre il ruolo dello psicologo resta importante anche una volta che si è entrati nelle Forze Armate: la Polizia di Stato, ad esempio, ha istituito in molte Questure la figura dello psicologo presente in maniera stabile, proprio perché viene riconosciuta la delicatezza degli incarichi e delle situazioni in cui possono trovarsi (ad esempio situazioni in cui sopraggiunge il ferimento o la morte di un collega o in cui è a rischio la propria incolumità, che molto spesso valgono anche per le G.p.G.) e, inoltre, grazie alla formazione, vengono sensibilizzati i poliziotti al riconoscimento dei disturbi psicofisiologici legati allo stress[42].

In base a quanto già attuato nelle Forze dell'Ordine, sarebbe importante allargare le

[40] P. NISSOLINO (2014), *Concorso di Polizia di Stato. Allievi Agenti.* Test *Psicoattitudinali PS 3.2*, EdiSES s.r.l., Napoli.

[41] Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 10 (dieci) allievi Carabinieri, in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per il centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri, *G.U.R.I.*, *4 serie speciale*, 57, 28 luglio 2015.

[42] I. BONAGURA-S. LA SELVA, *La psiche in uniforme*, in *Polizia Moderna*, 2015.

valutazioni cliniche specifiche a chiunque venga in possesso di un'arma, valutazioni che non devono essere limitate al momento del rilascio del giudizio di idoneità, ma che devono essere periodiche in modo da poter intervenire laddove emergono stati psicopatologici successivi alla valutazione iniziale che ha stabilito l'idoneità, momenti di particolare stress che potrebbero condurre ad atti violenti verso se stessi o altri[43].

I fatti di cronaca mettono difronte alla necessità di istituire un protocollo di valutazione di idoneità al porto d'armi molto più approfondita e completa, con delle valutazioni iniziali condotte non solo dal medico di famiglia e medici legali, ma anche dagli specialisti della salute mentale, e degli *screening* periodici che consentano di individuare eventuali situazioni critiche in base a cui si può mettere in discussione l'idoneità al porto d'armi, in modo da operare in senso preventivo rispetto a condotte violente auto ed eterodirette.

Non meno importante è l'addestramento continuo, necessario ad affrontare le situazioni complesse che la Guardia Giurata può trovarsi di fronte, compresi gli aspetti relativi alla manutenzione e custodia dell'arma.

Gli studi[44, 45] condotti in altri Paesi che hanno esaminato campioni significativi di detentori di armi da fuoco, hanno evidenziato l'efficacia dell'addestramento per la riduzione degli incidenti, confermando la necessità di una formazione continua del proprietario sul maneggio delle armi, per abbattere la loro l'incidenza.

Maria Gaia Pensieri
Sociologa, Criminologa Investigativa esperta in Scienze Forensi, Dottoressa di Ricerca in Scienze Umane e Sociali a indirizzo Criminologico, Professoressa a contratto di Sociologia presso UPM

Bibliografia

L. BERKOWITZ, [1968] *Impulse, aggression, and the gun*, in *Psycology Today* 2(4), pp. 18-22

F. BROOKMAN, *Understanding Homicide: «The difference between homicide and assault may simply be the intervention of a baystander, the accuracy of a gun»*, in *Sage Publications*, London 2005

I. BONAGURA-S. LA SELVA, *La psiche in uniforme*, in *Polizia Moderna*, 2015

C.A. CLERICI-A. DE' MICHELI-L. VENERONI *et. al.*, *Rischio di abuso di armi da fuoco: rassegna della letteratura e proposte di procedure mediche di prevenzione*, in *Recenti Progressi in Medicina*, 99(10); 475-484, 2008

P. CUMMINGS-D. KOEPSELLT, *Does owning a firearm increase or decrease the risk of death?*, [1998], in *JAMA*, 280:471–473

L.L. DAHLBERG *et al.*, *Guns in the home and risk of a violent death in the home: findings from a national study*, in *Am J Epidemiol* [2004] 160:929-936

L. DE CATALDO NEUBURGER, *La prova scientifica nel processo penale*, Cedam, Roma 2007

[43] M.G. PENSIERI-G. MESSINA-A. GHERARDINI, *Guardie particolari Giurate…op.cit.* (2018).
[44] L.S. MILLER-R. LAINHART, Prevention of handgun accidents through owner training, *International Quarterly of Community Health Education*. 1989;10(2):125-134.
[45] R. PALLIN *et al.,* Preventing Firearm-related Death and Injury, *Ann Intern Med* 2019 Jun 4;170(11):ITC81-ITC96.

A.L. KELLERMANN-D.T. REAY, *Protection or peril? An analysis of fire-arm related deaths in the home*, *N Engl J Med*, (1986), 314:1557–1560

A.L. KELLERMANN *et al.*, *Gun ownership as a risk factor for homicide in the home*, [1993], *N Engl J Med*, 329:1084–1091

A.L.KELLERMAN *et al.*, *Injuries and deaths due to firearms in the home*. *J Trauma Inj Infect Crit Care*, [1998], 45:263–267

E. GIAMPIERI-M. CLERICI, *Il suicidio oggi: Implicazioni sociali e psicopatologiche*, Springer, Milano 2013

J.H. GOLDSTEIN, *Aggression and crimes of violence*, Oxford University Press, New York 1975

J.H. GOLDSTEIN, *Social Psychology*, Academic Press, New York 1980

W. GOODE, *Violence Among Intimates*, Crime and Violence, [1969] 13:941-977

D. HEMENWAY, *Risks and benefits of a gun in the home*, *Am J Lifestyle Med* [2011] 5:502–511

M. MAIELLO, *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Giappichelli Editore, Torino 2015

M.J. MAHON-J.P. TOBIN-D.A. CUSACK *et al.*, [2005] *Suicide Among Regular-Duty Military Personnel a Retrospective Case-Control Study of Occupation-Specific Risk Factors For Workplace Suicide*, in *Am J Psychiatry* 162:1688–1696

L.S. MILLER-R. LAINHART, *Prevention of handgun accidents through owner training*, in *International Quarterly of Community Health Education*. 1989;10(2):125-134

P. NISSOLINO, *Concorso di Polizia di Stato. Allievi Agenti.* Test *Psicoattitudinali PS 3.2*, EdiSES s.r.l., Napoli 2014

R. PALLIN *et al.*, *Preventing Firearm-related Death and Injury*, *Ann Intern Med*, 2019 Jun 4;170(11):ITC81-ITC96

F. PELLEGRINO[2015], *Valutazione clinica per il porto d'armi*, in *M.D. Medicinae Doctor*, 22, 4: 42-44

M.G. PENSIERI- G. MESSINA- A. GHERARDINI, *Guardie particolari Giurate. L'importanza della selezione e della formazione per la prevenzione dei reati e gli atti lesivi autodiretti ed eterodiretti*, NEU-Nuova Editrice Universitaria, Roma 2018

J.M. PIERRE, *The psychology of guns: risk, fear, and motivated reasoning*, in *Palgrave Communications* (2019)5:159

P. SQUIRES, *Gun Culture or Gun Control? Firearms, violence and society*, Routledge, London 2000

D.J. WIEBE, *Homicide and suicide risks associated with firearms in the home: a national case-control study*, in *Ann Emerg Med* [2003] 47:771–782.

ESPELLERE LA FEDERAZIONE RUSSA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE

Sommario: **1.** Introduzione **– 2.** La procedura di accreditamento attraverso le lettere credenziali **– 3.** Il caso per l'espulsione della Russia: l'accordo *post*-guerra fredda viziato **– 4.** Rimedio per la violazione: posti a sedere in Ucraina **– 5.** Organico del Consiglio di Sicurezza: come arrivare a nove **– 6.** Conclusioni

1. Introduzione

Quando l'allora alleato nazista e co-aggressore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, grazie ai rapporti tra Berlino e Mosca nel periodo cruciale 1939-1941[1] che diedero vita al c.d. *patto nazi-sovietico*[2] nascente dal Trattato di non aggressione fra il Reich e l'URSS[3], invase lo Stato finlandese nel 1939[4], la Società delle Nazioni compì dei passi avanti rispetto a quanto fatto sinora dall'attuale Organizzazione delle Nazioni Unite in risposta alla condotta aggressiva messa in atto da parte del governo di Mosca contro l'Ucraina, nel senso che l'organo della Società delle Nazioni decise di **espellere l'URSS**, in quanto non si era impegnata a rispettare l'adempimento di evitare l'aggressione contro l'integrità territoriale della Finlandia[5], mettendo in pericolo la pace del mondo[6], ossia contravvenendo agli obblighi del Patto[7].

Oggi, nella Carta delle Nazioni Unite, l'**espulsione**, attraverso la quale l'ordinamento speciale onusiano si fa valere autoritativamente contro il singolo Stato[8], nei confronti della Russia, sorta dopo la caduta del muro di Berlino che ha portato allo smembramento e alla cessazione formale dell'esistenza dell'URSS come soggetto di diritto internazionale e come realtà politica[9], arduamente potrà essere attivata per la mera ragione che richiede una raccomandazione sostanziale[10] dell'organo politico onusiano[11] e la Russia, o la sua a volte amica senza limiti Cina, bloccherebbe una mozione di espulsione con lo strumento del **veto**, diritto che spetta solo ai cinque membri permanenti

[1] A. TASCA, *Due anni di alleanza germano-sovietica*, La Nuova Italia, Firenze, 1951, pp. 78 ss.; A. SALOMONI, *Il Protocollo Segreto. Il Patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della Storia*, Il Mulino, Bologna, 2022, pp. 13 ss..

[2] E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali. Dalla pace di Versailles alla conferenza di Potsdam 1919-1945*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2015, I, pp. 269 ss..

[3] E. ANCHIERI, *La diplomazia contemporanea*, Cedam, Padova, 1959, pp. 144 ss..

[4] H. KELSEN, *The Old and the New League: The Covenant and the Dumbarton Oaks Proposals*, in *The American Journal of International Law*, 1/1945, pp. 45 ss.; D.W. SRPING, *The Soviet Decision for War against Finland, 30 November 1939*, in *Soviet Studies*, 2/1986, pp. 207 ss..

[5] «*Può essere escluso dalla Società, ogni membro che si sia reso colpevole della violazione di uno degli impegni risultanti dal Patto. L'esclusione è pronunciata con il voto di tutti gli altri membri della Società rappresentati in seno al Consiglio*» (articolo 16, paragrafo 4, della Patto della Società delle Nazioni).

[6] R. QUADRI, *Diritto Internazionale Pubblico*, Priulla Editore, Palermo, 1963, pp. 291 ss..

[7] C. ROUSSEAU, *La sortie de la SdN*, in *Revue Générale du Droit International Public*, 1934, pp. 295 ss.; C.W. JENKS, *Expulsion from the League of Nations*, in *British Year Book of International Law*, 1935, pp. 156 ss.; A.P. SERENI, *Diritto Internazionale. Organizzazione internazionale e soggetti a carattere funzionale*, Giuffrè, Milano, 1960, II/2, pp. 1071 ss..

[8] S. MARCHISIO, *L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite*, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 108 ss..

[9] E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali. Gli anni della guerra fredda 1946-1990*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2015, II, pp. 699 ss..

[10] Cfr. *Competenza dell'Assemblea Generale per l'ammissione di uno Stato alle Nazioni Unite*, 3 marzo 1950, *online*, *https://icj-cij.org/public/files/case-related/9/009- 19500303-ADV-01-00-EN.pdf#page=6*.

[11] «*Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza*», (articolo 6 della Carta delle Nazioni Unite).

(Cina, Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Stati Uniti d'America e Federazione Russa). L'attenzione si è, *ergo*, spostata verso altri modi in cui gli Stati membri delle Nazioni Unite potrebbero per lo meno limitare la rappresentanza russa presso il Palazzo di Vetro. La condotta illecita aggressiva della Russia contro l'Ucraina, rientrante nella violazione degli obblighi fondamentali della Carta onusiana che può legittimare la pronuncia di espulsione, ha scatenato non solo la dura condanna, ma anche la richiesta di espellere la delegazione russa dalla struttura onusiana, *in primis* dal Consiglio di Sicurezza.

È stato suggerito da più parti di espellere la Federazione Russa per aver violato il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite, come pure la coscienza del mondo[12]. Si può pensare alla posizione delle Nazioni Unite che hanno evocato l'immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dai territori ucraini[13]. Anche il Consiglio europeo ha sottolineato che quando un membro permanente del Consiglio di Sicurezza lancia una guerra non provocata e ingiustificabile, condannata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, merita la sospensione dall'organo politico onusiano[14]; sino all'intervento del presidente ucraino Zelenskyy alla 77ma Assemblea Generale dove ha duramente criticato il comportamento russo e l'appello alle Nazioni Unite di espellere la Russia come membro permanente del Consiglio di Sicurezza[15] per aver violato il diritto internazionale e la Carta onusiana.

Certamente, trovare un *modus* per espellere la Russia dall'organo politico onusiano è stato anche affrontato dalla *Commissione di Helsinki*, un organo congiunto del Senato e della Camera degli Stati Uniti che si occupa di monitorare il rispetto dell'*Atto di Helsinki*, che ha esortato il Dipartimento di Stato a esplorare un'azione analoga[16]. Persino l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è intervenuta appellandosi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite affinché esamini la questione della sede russa in seno al Consiglio di Sicurezza[17].

A questo punto ci si pone la questione se la Federazione Russa possa essere rimossa o espulsa dall'organo politico onusiano e su quale fondamento giuridico.

2. La procedura di accreditamento attraverso le lettere credenziali

Gli Stati membri delle Nazioni Unite, in due momenti del passato, hanno giudicato una particolare delegazione di membri non più idonei a presiedere il dialogo attorno al tavolo onusiano. Il primo momento concerne la posizione di Taiwan (o isola di Formosa) che rappresentava *in illo tempore* la Repubblica di Cina. La delegazione taipeitiana occupò il seggio dal 1949 al 1971, che cagionò la richiesta del governo di

[12] Cfr. *Verbatim* della seduta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 28 febbraio 2022, con l'intervento dell'ambasciatore ucraino Kyslytsya, in *S/PV.8983*, pp. 16 ss., *online* in *www.un.org*; I. HURD, *Read the words as they appear - Russia is not a member of the United Nations Security Council*, in *Chicago Tribune*, 28 febbraio 2022.

[13] Cfr. *Le Nazioni Unite si schierano con il popolo ucraino*, del 28 febbraio 2022, consultabile *online*, in *https://press.un.org/en/2022/ga12404.doc.htm*.

[14] W. LOWRY, *Russia should lose UN Security Council seat, European Council president says*, in *The National*, 23 settembre 2022.

[15] Cfr. *Il discorso di Volodymyr Zelenskyy presso le Nazioni Unite*, in *Kyiv Post*, 22 settembre 2022.

[16] J. DETSCH, *Helsinki Commission Recommends Kicking Russia Off U.N. Security Council*, in *Foreign Policy*, 13 ottobre 2022.

[17] Cfr. *Ulteriore escalation nell'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina*, *in Risoluzione 2463* (2022), *https://pace.coe.int/en/files/31390/html*.

Mao-Tze-Tung, formatosi nella Cina continentale, del diritto di occupare il posto della rappresentanza taipeitiana con tutti i diritti e gli obblighi connessi allo *status* di membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Richiesta che ebbe il supporto di Paesi socialisti e di alcuni Stati del terzo mondo, ma la contrarietà di molti Paesi occidentali, ivi gli Stati Uniti. Si è dovuto giungere agli inizi degli anni settanta del secolo scorso sulla questione che si trascinava per quasi oltre un ventennio, dove l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dopo un ampio dibattito[18], adottò una risoluzione con la quale si decise di reintegrare la Repubblica popolare cinese in tutti i suoi diritti, riconoscendo i rappresentanti del suo governo come gli unici a dover rappresentare la Cina presso le Nazioni Unite[19], nonché di espellere immediatamente la delegazione taipeitiana dal seggio che aveva occupato illegalmente alle Nazioni Unite[20].

Nel 1974, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite *ex novo* improvvisò le sue procedure credenziali, ossia la verifica di documenti diretti a riconoscere la qualità di organi statali rilasciati dal capo di governo o di Stato o dal Ministro degli Esteri[21]. Ci si riferiva in particolar modo al Sud Africa per la sua politica di *apartheid*, che venne designata come un crimine internazionale e per sottolineare il divieto di *jus cogens* della pratica di sistematica discriminazione razziale[22], dove l'organo assembleare onusiano, agendo su raccomandazione del Comitato delle credenziali, respinse le lettere credenziali dei rappresentanti del governo dell'*apartheid*[23], come rifiuto di consentire alla delegazione sudafricana di poter partecipare ai suoi lavori e votare[24]. *Ergo*, l'Assemblea Generale dichiarava che il Sud Africa non era più nella titolarità di rivolgersi all'organismo dell'assise plenaria onusiana e avere il diritto di voto. Come con il passaggio delle credenziali della Repubblica popolare cinese da Taipei a Pechino, la mossa contro il governo sudafricano non seguitò un percorso procedurale chiaro nella Carta o nella prassi onusiana. Le Nazioni Unite hanno dimostrato, per l'ennesima volta, che prevale un'etica dell'improvvisazione, nel momento in cui gli Stati membri debbano

[18] Cfr. *Il Verbatim tenutosi durante l'assemblea plenaria sulla questione dell'espulsione di Taiwan e l'ingresso della Repubblica popolare cinese alle Nazioni Unite*, in *file:///C:/Users/Giuseppe/Downloads/A_PV-1976-EN.pdf*, 25 ottobre 1971.

[19] Cfr. *Ripristino dei diritti legittimi della Repubblica popolare cinese nelle Nazioni Unite*, in *Ris. 2758 (XXVI)*, in *https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/327/74/IMG/NR032774.pdf?OpenElement*.

[20] B. CONFORTI-C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 73 ss..

[21] F. JHABVALA, *The credentials approach to representation questions of delegations and representation of member States at the United Nations*, in *California Western International Law*, 1977, pp. 615 ss..

[22] H. HANNUM, *Human Rights*, in *The United Nations and International Law*, C. C. JOYNER (ed), Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 144 ss..

[23] C. AMIRFAR-R. ZAMOUR-D. PICKARD, *Representation of member States at the United Nations: recent challenges*, in *American Society of International Law*, 6/2022, in *https://www.asil.org/insights*.

[24] «*Sarebbe quindi un tradimento della volontà espressa in modo chiaro e ripetuto dell'Assemblea Generale se intendesse questo nel senso che si trattava semplicemente di un metodo procedurale per esprimere il suo rifiuto della politica dell'*apartheid. *Sulla base della coerenza con cui l'Assemblea Generale ha regolarmente rifiutato di accettare le credenziali della cancellazione sudafricana, si può legittimamente dedurre che l'Assemblea Generale respingerebbe allo stesso modo le credenziali di qualsiasi altra cancellazione autorizzata dal Governo di la Repubblica del Sud Africa a rappresentarla, il che equivale a dire in termini espliciti che l'Assemblea Generale rifiuta di consentire alla delegazione sudafricana di partecipare ai suoi lavori*» (*Verbatim* del 13 novembre 1974, in *UN Doc. A/PV 2281 (1974)*, paragrafo 159).

giudicare una questione abbastanza importante sulla cui dover agire.

Per quanto l'organo assembleare onusiano abbia votato in passato per cambiare le credenziali della Cina e per sospendere la rappresentanza del Sud Africa, l'organo politico delle Nazioni Unite ha regole proprie che potrebbe adoperare per rimuovere oppure espellere la delegazione della rappresentanza russa dal Consiglio di Sicurezza.

A questo è necessario comprendere il funzionamento delle regole di procedura pur se temporanee, in particolar modo la disciplina dei rappresentanti degli Stati membri che fanno parte del Consiglio e la procedura per fornire loro le credenziali formali per far parte del Consiglio. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento dell'organo politico onusiano, si enuncia che «qualsiasi rappresentante del Consiglio di Sicurezza, alle cui credenziali sia stata sollevata un'obiezione in seno al Consiglio stesso, continuerà a sedere con gli stessi diritti degli altri rappresentanti fino a quando l'organo politico onusiano non avrà deciso la questione»[25].

Il meccanismo delineato dalla disposizione citata poc'anzi sembrerebbe non complicato, nel senso che uno Stato diverso dalla Federazione Russa conferirebbe le credenziali a uno dei suoi diplomatici per occupare il seggio dell'URSS all'interno dell'organo politico onusiano. Difatti, l'attuale seggio che la delegazione russa occupa viene delineato nella norma presente nella Carta onusiana come quello della precedente realtà statale sovietica[26]. L'agente diplomatico dell'altro Stato presenterebbe le lettere credenziali, quali documenti diplomatici che adempiono la funzione di accreditare un organo di relazioni internazionali presso, in questo caso, un'organizzazione internazionale, come avviene per gli Stati[27], per occupare il seggio dell'URSS alla successiva riunione del Consiglio di Sicurezza. Il rappresentante russo si opporrebbe, evidenziando che continuerà a sedere nel Consiglio di Sicurezza, sino a quando lo stesso organo politico onusiano non avrà votato per decidere la questione, il cui voto, cioè a dire relativo ad una obiezione delle credenziali di un rappresentante dell'organo politico delle Nazioni Unite, è soggetto alle regole per la decisione su questioni procedurali, e, pertanto, le credenziali vengono disciplinate dal regolamento di procedura temporanea del Consiglio di Sicurezza. Le questioni procedurali richiedono un voto affermativo di nove membri, ai sensi della Carta onusiana[28]; per cui se nove membri votassero contro il delegato che rappresenta la Federazione Russa, allora quel rappresentante dovrebbe abbandonare il seggio dell'(*ex*) URSS e il rappresentante dell'altro Stato lo occuperebbe.

[25] Cfr. *Regole di procedura provvisorie*, in *https://www.un.org/securitycouncil/content/rop/chapter-3*.

[26] «*Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica*», (articolo 23, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite).

[27] A. MARESCA, *Dizionario giuridico diplomatico*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 310 ss.; C. CURTI GIALDINO, *Diritto diplomatico-consolare internazionale ed europeo*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 135 ss..

[28] «*Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri*», (articolo 27, paragrafo 2, della Carta delle Nazioni Unite).

Ora, bisogna comprendere su quali basi giuridiche i membri possano votare contro il delegato russo che occupa il seggio in seno al Consiglio di Sicurezza. Un'osservazione preliminare segue la prassi del passato come approccio improvvisato dell'organismo internazionale onusiano. Le Nazioni Unite, con il caso di Taiwan e del Sud Africa, hanno largamente smentito la questione, per cui la prassi onusiana vuole evidenziare che non sia necessaria alcuna causa giuridica convincente per votare per l'espulsione del delegato russo dalla struttura dell'organo politico onusiano. Tanto per tracciare un esempio, potrebbe accadere che gli Stati membri del Consiglio di Sicurezza possano sollevare obiezioni alle credenziali della Federazione Russa e meramente respingerle, lasciando così il seggio che era dell'URSS, sostenendo che lo Stato membro permanente russo non soddisfi gli elementi tassativi come quello di essere amante della pace, di rispettare gli obblighi presenti nello Statuto del 1945, con l'impegnarsi ad adempiere a tali vincoli[29], nel senso che la capacità e la disposizione ad attenersi agli impegni vincolanti della Carta onusiana debba sussistere a giudizio dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Scritto ciò, vi sarebbe una mancanza di una corrispondenza molto precisa fra le ragioni sostanziali e i passaggi procedurali, nel senso che la Carta parla di **ammissione** nella struttura onusiana e non di **espulsione**. Se gli Stati membri volessero articolare le ragioni per rimuovere o, meglio, espellere la delegazione russa dal Consiglio di Sicurezza, ai sensi anche della norma del regolamento citato prima relativo al sistema procedurale, dovrebbero aggiungere qualcosa di più[30].

3. Il caso per l'espulsione della Russia: l'accordo post-*guerra fredda viziato*

È stato spesso asserito in vari ambienti, nei corridoi della diplomazia internazionale e anche dal delegato permanente ucraino presso le Nazioni Unite, che la Federazione Russa non ha mai ricoperto *de jure* un seggio di membro permanente in seno all'organo politico onusiano. Ovviamente, questo punto di vista non può convincere per la mera ragione che durante la prassi, a partire dallo smembramento dell'URSS, avvenuto verso la fine del 1991[31], nessuno ha protestato nel momento in cui la Russia entrava come membro permanente nel Consiglio di Sicurezza e dichiarare che la sua presenza all'interno dell'organo politico onusiano fosse sin dall'inizio del tutto nulla, poiché con la dissoluzione dell'Unione Sovietica veniva a disgregarsi l'organizzazione di governo preesistente basata sul regime comunista[32]. In vista di tutto ciò, tutti gli Stati sorti dal tramonto dell'URSS sarebbero dovuti entrare a far parte delle Nazioni Unite con la procedura di ammissione[33], non solo, ma detta procedura avrebbe dovuto seguirsi poiché nessuno degli Stati nuovi, compresa la Russia,

[29] «*Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo*», (articolo 4, paragrafo 1, della Carta delle Nazioni Unite). B. CONFORTI-C. FOCARELLI, op. cit., Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 33 ss..

[30] T.D. GRANT, *Admission to the United Nations, Charter Article 4 and the Rise of Universal Organization*, Nijhoff, Leiden-Boston, 2009, pp. 251 ss..

[31] E. ZAMUNER, *Smembramento di Stati e problemi di successione nel diritto internazionale. teoria e prassi nel XX secolo*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 159 ss..

[32] J. VAN DE RIET, *No, Russia cannot be removed from the UN Security Council*, in *Leiden Law Blog*, 22 marzo 2022.

[33] B. CONFORTI-C. FOCARELLI, op. cit., Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 61 ss..

avrebbe potuto porsi come continuatore dell'URSS nel seggio permanente presso l'organo politico onusiano, che venne attribuito all'Unione Sovietica nella sua qualità di grande potenza[34].

Qualora le Nazioni Unite dovessero riesaminare il problema e dichiarare che la Federazione Russa non ha mai avuto una base giuridica per occupare il seggio presso il Consiglio di Sicurezza, allora si chiederebbe se un voto affermativo nell'organo politico onusiano tra gli anni 1991e 2022 avesse necessità nel suo numero da raggiungere la maggioranza numerica, e qualsiasi voto negativo cagionato dal veto russo, dovrebbe continuare ad avere effetti giuridici, ricordando che il diritto di veto consente di bloccare un atto ma garantisce allo Stato che dispone di questo diritto di essere essenziale nella trattativa se ne ha la determinazione[35]. Di certo, si può sottolineare che porre in dubbio l'abbondante prassi del Consiglio di Sicurezza non favorisce un risultato sperato, ma questo è forse l'esito che segue l'approccio che dichiarerebbe la presenza della delegazione russa in seno all'organo politico onusiano come infondata sin dall'inizio.

È necessario, tuttavia, un approccio differente che determini l'invalidità dell'attuale presenza della rappresentanza della Federazione Russa all'interno dell'architettura del Consiglio di Sicurezza, pur non sottovalutando che la Russia occupa il seggio da oltre trent'anni, su cui lo stesso governo ucraino in concerto con altre entità statali stanno cercando di far valere. Ora, per poter articolare un simile approccio, bisogna partire dalla lettura della Carta onusiana, in particolar modo, da alcune norme contenute in essa relative all'istituto della titolarità di essere parte in modo **permanente** e le circostanze attraverso le quali i delegati russi abbiano occupato il seggio che apparteneva all'*ex* Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Lo Statuto di San Francisco determina che il Consiglio di Sicurezza sia composta da dieci Stati membri eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza di due terzi con il mandato di due anni e non rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo, e da cinque Stati membri permanenti. Ogni Stato membro permanente gode dell'istituto del diritto di veto quale strumento che può impedire l'adozione, ad esempio, di una bozza di risoluzione che viene presentata durante la discussione nel contesto dell'organo politico onusiano[36]. I cinque Stati che detengono il privilegio del seggio permanente all'interno del Consiglio di Sicurezza e il diritto di veto sono la Cina, la Francia, il Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Il 21 dicembre del 1991, con le tumultuose vicende che hanno spinto i Paesi satelliti a sganciarsi dall'orbita sovietica trascinando la stessa URSS verso il baratro del suo dissolvimento[37], ufficialmente sancita con l'*accordo di Minsk*, quale soggetto di diritto internazionale e chiudendo un'epoca storica[38]. L'ambasciatore *Y. Vorontsov*, trasmetteva al Segretario Generale delle Nazioni Unite una lettera del Presidente della Federazione Russa, *Bo-*

[34] U. VILLANI, *L'attribuzione alla Russia del seggio sovietico all'ONU*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 1992, pp. 120 ss..

[35] J.M. DE LA SABLIÈRE, *Le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ambitions et limites*, Larcier, Bruxelles, 2018, pp. 76 ss..

[36] C. FOCARELLI, *Diritto Internazionale*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2021, p. 88.

[37] I. KERSHAW, *L'Europa del vortice. Dal 1950 a oggi*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2022, pp. 462 ss..

[38] Y.Z. BLUM, *Russia Takes Over the Soviet Union's Seat at the United Nations*, in *European Journal of International Law*, 1992, pp. 354 ss..

ris N. Eltsin, in cui si afferma che «l'adesione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alle Nazioni Unite, compresi il Consiglio di Sicurezza e tutti gli altri organi e organizzazioni del sistema onusiano, è proseguito dalla Federazione Russa (RSFSR) con il sostegno dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti. A questo proposito, chiedo che il nome Federazione Russa sia utilizzato nelle Nazioni Unite al posto del nome Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La Federazione Russa mantiene la piena responsabilità di tutti i diritti e gli obblighi dell'URSS ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, compresi gli obblighi finanziari. Vi chiedo di considerare questa lettera come una conferma delle credenziali a rappresentare la Federazione Russa negli organi delle Nazioni Unite per tutte le persone che attualmente detengono le credenziali di rappresentanti dell'URSS presso le Nazioni Unite»[39]. La Russia era una delle repubbliche che componevano l'URSS e dopo il tramonto o il dissolvimento dell'Unione Sovietica, il seggio dal dicembre 1991 veniva occupato dai rappresentanti diplomatici russi. In sostanza, pur se il posto permanente è stato occupato dalla Russia, ancora oggi, all'interno della disposizione sancita nel Capitolo V della Carta, relativa alla composizione del Consiglio di Sicurezza, vi è scritto la dicitura di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel senso che mentre sul *display* del tavolo dell'organo politico onusiano viene scritto Federazione Russa, il testo sulla Carta non ha subito alcun cambiamento.

Il passaggio da un ambasciatore che rappresenta l'URSS a quello russo, nel resoconto *standard*[40], se non del tutto in contrasto[41], viene descritto come esito della continuità giuridica tra l'URSS tramontante e la Russia, grazie ad un'intesa conclusa ad *Alma Ata*, nel 1991, dove gran parte delle *ex* Repubbliche sovietiche ha espresso parere favorevole all'attribuzione del seggio permanente alla Russia come continuatrice dell'eclissata URSS[42]; tale accordo ha finito con l'incontrare l'acquiescenza degli Stati membri delle Nazioni Unite. *Ergo*, la Russia è stata reputata come continuatrice dell'Unione Sovietica, pronta a contrastare qualche Stato che poteva manifestare contrarietà all'ingresso nel Consiglio di Sicurezza, *mercé* argomenti con i quali poteva avanzare per rivendicare il proprio titolo a succedere alla defunta URSS[43], cosa che non è avvenuta grazie anche alla *Dichiarazione di Alma-Ata*[44], nella quale si afferma che «con la costituzione della Comunità degli Stati Indipendenti l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessa di esistere»[45].

[39] Cfr. *Appendix to UN Doc. 1991/RUSSIA*, del 24 dicembre 1991.

[40] Le repubbliche costituenti dell'*ex* Unione Sovietica affermarono categoricamente e inequivocabilmente che la personalità giuridica internazionale dell'Unione Sovietica era stata estinta; anzi, la loro stessa affermazione di indipendenza si basava sull'affermazione, prima articolata nella dichiarazione di Minsk dell'8 dicembre 1991, e poi ribadita nella prima dichiarazione di *Alma-Ata* del 21 dicembre 1991, che l'Unione Sovietica, in quanto soggetto di diritto internazionale, aveva cessato di esistere.

[41] G. ACQUAVIVA, *Russia as the State Continuing the Legal Personality of the USSR – An Inquiry into State Identity or Succession*, in *Journal of the History of International Law*, 2/2019, pp. 310 ss..

[42] A. TANCREDI, *La secessione nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 2001, p. 384.

[43] Si legga *THE END OF THE SOVIET UNION; Text of Accords by Former Soviet Republics Setting Up a Commonwealth*, in *The New York Times*, 23 dicembre 1991.

[44] M. GANINO, *I tratti fondamentali dell'ordinamento costituzionale della Russia negli anni trascorsi dalla fine dell'URSS*, in *La comunità di Stati indipendenti a più di venti anni dalla dissoluzione dell'URSS*, C. FILIPPINI (a cura di), Maggioli Editore, Rimini, 2014, pp. 72 ss..

[45] Cfr. *Agreements establishing the Commonwealth of Independent States*, *Alma-Ata*, 21 dicembre 1991, in *https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)054-e*.

È ben noto che vige il c.d. principio di continuità, dal punto di vista della successione giuridica (o *successio ipso iure*), in base al quale i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore (l'URSS) si trasmettono allo Stato (Federazione Russa) che, *de facto*, si è sostituito al primo[46]. Nel contesto dei trattati che istituiscono organizzazioni internazionali, la qualità di membro dell'organizzazione non scatta in maniera automatica a seguito della successione, ma lo Stato che vi succede deve impegnarsi a inoltrare *ex novo* la domanda per essere ammesso come membro, a meno che esso sia considerato il continuatore dello Stato preesistente, caso che si è constatato per la Russia che, dopo il crollo dell'URSS, è succeduta a quest'ultima prendendo il posto di membro permanente dell'organo politico onusiano[47].

Le disposizioni di *jus cogens* comportano il diritto generale da applicare a tutti i soggetti di diritto internazionale e, quindi, anche a quelli di nuova costituzione. La materia viene regolata dal diritto internazionale consuetudinario e disciplinata dalla *Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati nei trattati internazionali* del 1978, entrata in vigore nel 1996, dove un numero molto basso di Stati l'ha ratificato. Un altro aspetto concerne la *successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato*, disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1983, non ancora entrato in vigore, dove gli estensori hanno redatto con attenzione clausole senza pregiudizio[48], salvo *diverso accordo* ossia rinviando ad accordi che gli Stati hanno diversamente concordato[49]. Proprio dagli accordi diversamente concordati si comprende il *modus operandi* della Russia sino ad occupare il seggio del suo predecessore in seno al Consiglio di Sicurezza.

Con l'ingresso della Federazione Russa, in virtù di un compromesso concertato con il quale ha potuto conservare il seggio dello Stato sovietico dissolto automaticamente[50], verso la terza settimana di dicembre del 1991, il rappresentante russo, senza indugio, ha presentato le lettere credenziali e ha subito occupato il seggio permanente, in virtù della lettera inviata da *Boris N. Eltsin* al Segretario Generale delle Nazioni Unite *Javier Peres de Cuellar*, in cui proponeva che la Russia avrebbe semplicemente *continuato* l'adesione dell'Unione Sovietica alle Nazioni Unite e chiedeva a questa organizzazione internazionale di utilizzare il nome Federazione Russa al posto del nome Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche[51]. Chiaramente, dietro l'atto fisico di se-

[46] A. MARESCA, *La successione internazionale dei trattati*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 141 ss.; C. FOCARELLI, op. cit., Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp. 203 ss..

[47] D. CARREAU-F. MARELLA, *Diritto Internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2021, p. 494.

[48] A. GIOIA, *Diritto internazionale*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 174 ss..

[49] «*Fatte salve le disposizioni degli articoli della presente Parte e salvo diverso accordo tra gli Stati interessati o deciso da un apposito organismo internazionale, il passaggio dei beni demaniali dello Stato predecessore allo Stato successore avverrà senza indennizzo*», (articolo 11 della Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato).

[50] G. FEUER, *Article 4*, in *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, Ed. Economica, Paris, 2005, I, p. 532.

[51] «*Ho l'onore di informarvi che l'adesione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche alle Nazioni Unite, compreso il Consiglio di Sicurezza, e a tutti gli altri organi e organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite è proseguita, con il supporto degli Stati della Comunità degli Stati Indipendenti, dalla Federazione Russa (RSFSR). A questo proposito, per favore, usi nelle Nazioni Unite il nome "Federazione Russa" al posto del nome "Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche". La Federazione Russa rimane pienamente responsabile di tutti i diritti e gli obblighi dell'URSS ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, compresi gli obblighi finanziari. Per favore, accetta*

dersi sulla sedia permanente in seno all'organo politico onusiano vi era alla base l'accordo concordato, che è servito per evitare quella che sarebbe stata una grave crisi costituzionale per le Nazioni Unite se il seggio permanente fosse rimasto vacante. L'accordo raggiunto ha, dunque, affrontato esigenze particolari all'interno della struttura onusiana, ma anche discusso il quadro molto ampio, era parte integrante della transizione pacifica generale verso un nuovo ordine politico in Russia e dell'eredità in gran parte senza soluzione di continuità da parte della Federazione Russa di una vasta gamma di diritti sovietici, di privilegi e di beni.

Nella *Dichiarazione di Alma-Ata*, è stato allegato una decisione del Consiglio dei Capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti, tra cui la stessa Ucraina, in cui si evoca l'appoggio per la prosecuzione dell'adesione della Russia al posto dell'URSS presso le Nazioni Unite, ivi l'appartenenza al Consiglio di Sicurezza[52].

Come già antecedentemente sottolineato, il principio di continuità costituisce un risultato, ma non la sua ragione, cioè a dire che nella transizione fra la Russia e le sue altre entità statali o *ex* repubbliche, satelliti dell'allora Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, si deve asserire che una ragione valevole, per cui un nuovo stato di cose alle Nazioni Unite è stato raggiunto senza che vi siano stati attriti, stava nel fatto che quelle *ex* repubbliche, parti della sfera sovietica, erano tutti concordi sulla questione che la Russia potesse occupare tranquillamente il seggio dell'Unione Sovietica. Si può, ad esempio, riportare la recente prassi relativa alla questione dell'*ex* Repubblica Socialista Federale Jugoslavia che fu membro delle Nazioni Unite e, durante il suo smembramento, sino a ridursi a Repubblica Federale di Jugoslavia – costituita da Serbia e Montenegro – veniva meno la sua presenza nell'occupare il seggio[53]. Per poter conservare tale posto in seno all'Assemblea Generale, il governo di Belgrado presentava la domanda nella quale si evocava il principio di continuità della Jugoslavia con la precedente realtà statale che si era dissolta[54]. A tale vicenda si oppose la Bosnia-Erzegovina, come pure la comunità internazionale che, nella sua domanda, sostenne che la Repubblica sebo-montenegrina, pur essendo membro delle Nazioni Unite e parte integrante dei dettami statutari onusiani[55], non poteva evocare il principio della continuità con la precedente entità statale che si era dissolta e che il governo del nuovo Stato, sotto raccomandazione del Consiglio di Sicurezza, doveva necessariamente presentare la domanda di ammissione[56]. Ora, l'esperienza contempora-

questa lettera come credenziali costitutive per rappresentare la Federazione Russa negli organi delle Nazioni Unite per tutti coloro che attualmente possiedono le credenziali dei rappresentanti dell'URSS presso le Nazioni Unite», (testo integrale della lettera del Presidente Eltsin al Segretario Generale delle Nazioni Unite, in *U.N. Doc. 1991/RUSSIA/1991*).

[52] «*Gli Stati del* Commonwealth *sostengono la continuazione da parte della Russia dell'adesione all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche alle Nazioni Unite, inclusa l'adesione permanente al Consiglio di sicurezza e ad altre organizzazioni internazionali*», (*Decision bv the Council of Heads of State of the Commonwealth of Independent States*, in *https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL(1994)054-e#page=15)*.

[53] E. ZAMUNER, op. cit., Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 181 ss..

[54] Cfr. *L'affare relativo alla liceità dell'impiego della forza della sentenza Serbia-Montenegro c. Belgio*, del 15 dicembre 2004, paragrafo 99, pp. 42 ss., in *https://icj-cij.org/public/files/case-related/105/105-20041215-JUD-01-00-EN.pdf#page=43*.

[55] E. ZAMUNER, op. cit., Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 197 ss..

[56] M.C. VITUCCI, *La questione dell'appartenenza della Repubblica federale jugoslava alle Nazioni Unite*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2000, pp. 992 ss..

nea della Jugoslavia pone in chiaro che il valore dell'accordo concertato non manifestava alcuna astrattezza e speculazione. Come per gli altri Stati, ivi i quattro membri permanenti dell'organo politico onusiano, anche il loro accordo venne garantito sotto forma di una condotta inequivocabile, vale a dire che non vi fu nessuna contestazione nel momento in cui il rappresentante diplomatico della Federazione Russa prendeva in possesso il seggio permanente dell'*ex* URSS, favorendo la transizione della Russia dal suo essere stato antagonista durante la *guerra fredda* a membro integrato della società internazionale.

Con il dissolvimento dell'Unione Sovietica, la nuova entità russa ottenne davvero molto come, a titolo emblematico, gli arsenali nucleari strategici[57], gran parte della marina militare[58], come pure l'infrastruttura spaziale relativo al trattato *Cosmodromo di Baikonur*[59], ancora amministrato dal governo di Mosca, pur essendo ubicato in Kazakistan[60]. Anche sul piano finanziario internazionale, la Federazione Russa ha ottenuto un celere accesso al sistema bancario internazionale. Si aggiunga anche ai controlli relative alle esportazioni di tecnologia che sono stati revocati, aprendo in tal modo la strada allo sviluppo del greggio, del gas e di altre materie prime russe che erano sino a quel momento irraggiungibili[61]. I prodotti russi sono stati ammessi nel tessuto del commercio internazionale, tanto da permettere alla Russia di poter aderire all'Organizzazione del Commercio Internazionale[62], senza, ovviamente, dimenticare l'ottenimento di Mosca di godere del privilegio di rappresentare l'URSS in seno all'organo politico onusiano.

Per tutto ciò che hanno ricevuto, le autorità russe come contraccambio hanno subito deciso di essere pronte a rispettare la Carta onusiana, a non picconare in futuro la norma del divieto generale di minacciare o di far ricorso allo *jus ad bellum*, considerato il pilastro fondamentale delle Nazioni Unite e vincolo *erga omnes*, contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dei suoi Stati frontalieri. Chiaramente, l'accordo al riguardo era sottointeso sin dall'inizio, essendo inconcepibile che proprio la Federazione Russa, sorta dalle ceneri della collassata o dissolta URSS, non dovesse seguire il binario vincolante di attenersi alle fondamenta su cui la comunità internazionale si regge, cioè quello della pace e della sicurezza internazionali, ricordando la responsabilità, come membro permanente del Consiglio di Sicurezza, di garantire l'equilibrio fragile su cui l'intera umanità si poggia, certamente assieme agli altri quattro membri permanenti. In aggiunta, bisogna menzionare una gamma di accordi internazionali che le nuove autorità di Mosca sottoscrissero durante i suoi primi passi agli inizi degli anni novanta del XX secolo, come,

[57] G. ALLISON, *What Happened to the Soviet Superpower's Nuclear Arsenal? Clues for the Nuclear Security Summit*, in *Belfer Center for Science and International Affairs*, 4/2012, pp. 6 ss..

[58] Cfr. *The Russian Navy. A historic transition*, in *Office of Naval Intelligence*, December 2015, in *https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1011686.pdf*.

[59] Cfr. *Agreement between the Russian Federation and Republic of Kazakhstan on the basic principles and conditions of use of the Baikonur spaceport*, in *https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=8648*.

[60] J. VILLAIN, *A brief history of Baikonur*, in *Acta astronautica*, Vol. 38, 2/1996, pp. 131 ss.; R. CHUKALOVA et alias, *The role of Baikonur in the context of military-political cooperation between Kazakhstan and Russia*, in *Opción*, vol. 34, no. 85, 2018, pp. 551 ss..

[61] Cfr. *Export controls U.S. Policies and Procedures Regarding the Soviet Union*, del 24 maggio 1990, in *https://www.gao.gov/assets/nsiad-90-185fs.pdf*.

[62] F. MARRELLA, *Manuale di diritto del commercio internazionale*, Cedam Wolters Kluwer, Milano, 2020, pp. 78 ss..

a titolo di esempio, i protocolli di *Alma-Ata* e i *Memoranda* di *Budapest*[63]. Con ciò lo stesso Cremlino ha asserito l'importanza dell'integrità del territorio e l'indipendenza degli Stati che confinano con il suo territorio, estendendo una garanzia di sicurezza generale agli Stati bielorusso, kazako e ucraino[64].

Nel prossimo paragrafo, verrà esaminato sotto la lente se vi possa essere un passo per il Consiglio di Sicurezza da adottare per rimediare, anche se parzialmente, alla violazione del diritto internazionale e della Carta onusiana cagionata dalla condotta illecita della Russia attraverso la sostituzione del delegato russo con quello di un altro Stato membro nel seggio che, un tempo, apparteneva all'Unione Sovietica.

4. Rimedio per la violazione: posti a sedere in Ucraina

In precedenza, si è posto in risalto l'anomalia della Federazione Russa nella veste di Stato membro permanente dell'organo politico onusiano, come continuazione ad occupare il seggio, che è stato occupato dalla delegazione sovietica, e che tale anomalia, nel senso di irregolarità, fosse affrontata con la norma regolamentare di procedura temporanea del Consiglio di Sicurezza[65], in base alla quale un differente Stato rispetto alla Russia potrebbe conferire le lettere credenziali a uno dei suoi delegati che possa prendere il posto nell'ambito della sala del Consiglio di Sicurezza che apparteneva dalla nascita delle Nazioni Unite all'Unione Sovietica. Il rilascio delle credenziali avente come scopo la rappresentanza di uno Stato nell'ambito dell'organo politico onusiano non può essere del tutto ritenuto auto-giudicante, nel senso che, di solito, il delegato di ciascuno Stato occupa il seggio senza alcun imprevisto. Tuttavia, la norma regolamentare di carattere procedurale *ad interim*, che indica una procedura di opposizione e decisione, riconosce la questione che potrebbe portare ad una controversia sul tema delle credenziali ed evidenzia che spetta al Consiglio di Sicurezza trovare una soluzione.

Ora, la disposizione di cui si sta trattando – ci si riferisce ovviamente all'articolo 17 del regolamento – ne limita l'applicazione verso alcun particolare insieme di questioni sostanziali e che, pertanto, ciò che serve per la sua attuazione vi debba essere un'obiezione alle lettere credenziali di un delegato nell'ambito dell'organo politico onusiano, non solo, ma al fine di individuare un processo decisionale per prendere di petto tale eccezione, la norma comporta il rimedio, altrimenti un tale processo finirebbe nel non avere alcun effetto[66], nel senso che il Consiglio di Sicurezza può rifiutare le credenziali del delegato ambasciatore russo e accettare quelle del rappresentante di un altro Stato. *Ergo*, gli Stati membri, che fanno parte dell'organo politico onusiano, possono essere contrari e opporsi liberamente alla presenza del delegato russo, votando per l'espulsione del rappresentante russo dalla sala riunioni del Consiglio di Sicurezza senza che venga sostituito[67]. Tuttavia, si siederebbe co-

[63] G. PACCIONE, *Ma è così facile ignorare il diritto internazionale?* in *Énordest*, 9 ottobre 2022.

[64] T.D. GRANT, *The Budapest Memorandum of 5 December 1994: Political Engagement or Legal Obligation?*, in *Polish Yearbook of International Law*, 2014, pp. 89 ss..

[65] Ci si riferisce all'articolo 17 del regolamento delle Regole di procedura provvisorie, reperibile e consultabile in *https://www.un.org/securitycouncil/content/rop/chapter-3*.

[66] S. DAWS-L. SIEVERS, *The Procedure of the UN Security Council*, in *Oxford University Press*, Oxford, 2014, pp. 153 ss..

[67] Secondo l'articolo 17 del regolamento procedurale del Consiglio di Sicurezza.

modamente sia con la procedura delle credenziali del Consiglio di Sicurezza, sia con lo *status* costituzionale del seggio dell'allora Unione Sovietica nell'ambito della struttura consiliare onusiana, e accettare le credenziali di un altro Stato. Per delle ragioni che si possono riscontrare nella prassi storica sovietica e onusiana, il delegato sostitutivo appropriato del rappresentante russo con il diritto di occupare il seggio all'interno della sala dell'organo politico delle Nazioni Unite potrebbe essere un rappresentante diplomatico accreditato dal governo di Kiev. Circa la storia dello Stato sovietico, l'Ucraina era stata una repubblica satellitare dell'orbita dell'Unione Sovietica, come veniva sancito nella costituzione sovietica[68] del 1977 e in quella del 1936, dove si ricorda che l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche costituiva uno Stato federale, formato sulla base dell'associazione volontaria delle Repubbliche Socialiste Sovietiche aventi uguali diritti[69]. Inoltre, l'ordinamento costituzionale prevedeva che l'Ucraina, in quanto Stato satellite e repubblica dell'URSS, poneva in risalto che era stato concordato un'intesa sul futuro della Russia dopo l'era sovietica, dove l'Ucraina stessa, assieme alla Bielorussa figuravano come membri originari delle Nazioni Unite, ricoprendo una posizione al riguardo, cioè a dire che l'entità statale ucraina è stata protagonista originaria della stesura della Carta onusiana e membro fondatrice delle Nazioni Unite[70].

L'adesione originaria ucraina – ma anche bielorussa – ha avuto, durante la *conferenza di Yalta*, due questioni che dovevano essere risolte a livello politico. La prima riguardava la famosa questione del veto, ossia il modo in cui si sarebbe votato in seno al Consiglio di Sicurezza per poter decidere sui provvedimenti da adottare dinanzi all'esistenza di una minaccia alla pace o che iniziativa di tipo coercitivo si doveva intraprendere nei confronti di uno Stato responsabile di un illecito internazionale. La seconda concerneva la rappresentanza nell'ambito dell'organo politico onusiano. Sul primo punto, grazie alla tenacia di negoziare in maniera conciliante da parte delle delegazioni russe e statunitense, il *Cremlino* accettò la proposta della *Casa Bianca* sul modo di votare in seno al Consiglio di Sicurezza. Circa il secondo punto, vi era il problema della rappresentanza delle sedici repubbliche sovietiche di come avrebbero dovuto essere rappresentate all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tanto che il governo di Mosca decise di inserire solo tre tra cui la Bielorussia, la Lituania e l'Ucraina, decisione presa per la ragione che avevano sofferto di più per il conflitto bellico e che i loro rispettivi popoli bramavano essere rappresentati in seno alle Nazioni Unite. Alla fine si decise di far entrare solo la Bielorussia e l'Ucraina[71], ma non la Lituania perché il governo statunitense non aveva riconosciuto l'annessione di questo Paese da parte del

[68] Cfr. la *Costituzione dell'URSS* del 1977, articolo 71, che si può consultare *online*, in *https://www.departments.bucknell.edu/russian/const/77cons03.html*.

[69] Cfr. *La Costituzione dell'URSS* del 1936, articolo 13, che si può consultare *online*, in *https://www.departments.bucknell.edu/russian/const/ 36cons01.html#chap02*.

[70] R. AGO, *L'organizzazione internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite*, in *La Comunità Internazionale*, 1946, pp. 5 ss..

[71] «*Quelle delle Nazioni Associate che hanno dichiarato guerra al nemico comune entro il 1° marzo 1945. Quando si terrà la conferenza sull'Organizzazione Mondiale, i delegati del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America sosterranno una proposta per ammettere come membri originari due Repubbliche socialiste sovietiche, cioè l'Ucraina e la Bielorussia*», (articolo 2, paragrafo b, del Protocollo di Yalta, febbraio 1945).

Cremlino[72]. Quindi, gli Stati Uniti e gli altri Stati accolsero l'Ucraina e la Bielorussia come membri originari e il loro *status* venne affermato durante la conferenza relativa alla nascita dell'organizzazione universale tenutasi nella città di San Francisco.

Nel momento in cui l'Unione Sovietica, agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, si avviava al suo tramonto e, quindi, al crollo dei capisaldi comunisti[73], non vi era alcuno che ha perseguito la possibilità *in illo tempore*, tuttavia due Stati membri dell'organizzazione onusiana, la Bielorussia e l'Ucraina, oltre alla Russia, rivendicavano anche, in linea di principio, la loro pretesa di occupare il seggio del Consiglio di Sicurezza che apparteneva all'Unione Sovietica, ricordando che entrambi gli Stati citati erano già all'interno delle Nazioni Unite, sin da quando questa organizzazione internazionale compiva i suoi primi passi, ossia la sua messa in moto e che entrambe le repubbliche facevano parte dell'architettura sovietica anche sul piano costituzionale[74]. La loro intesa relativa al trasferimento dei diritti e dei beni, che appartenevano all'allora Stato sovietico, alla Russia, ivi il posto permanente presso il Consiglio di Sicurezza, costituiva il nocciolo fondamentale per la soluzione generale delle questioni dell'epoca. Con la condotta dei russi che ha viziato l'accordo, il problema torna al punto in cui si trovava già alla fine del dicembre del 1991, vale a dire che resta un seggio in seno all'organo politico onusiano, ma non vi è un delegato sovietico ad occuparlo.

Rispetto al periodo dell'inizio degli anni novanta, sia la Bielorussia che la Russia, quali Stati membri onusiani, che potrebbero avere le credenziali di un rappresentante per ricoprire il seggio lasciato dall'URSS, si sono resi esclusi, per la mera ragione che entrambi sono reputati responsabili della guerra di aggressione, nel senso, nel caso della Bielorussia, che quest'ultima ha deciso di compartecipare a fianco alla Russia nel contesto dello scacchiere della condotta aggressiva nei riguardi dello Stato ucraino[75]. Su questo punto, si è espresso sia il Consiglio d'Europa che ha condannato la partecipazione attiva del governo di Minsk all'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina[76], sia l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha deplorato il coinvolgimento della Bielorussia in questo impiego illecito dell'azione coercitiva armata contro l'Ucraina, invitandola ad attenersi ai suoi obblighi internazionali[77]. A questo punto, si potrebbe sostenere che l'Ucraina sia il solo Stato membro originario delle Nazioni Unite che sia rimasto fedele ai principi, presenti nel preambolo della Carta onusiana, essendo stato anche un costituente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Tenendo presente di queste circostanze assieme alle sofferenze e ai costi che il Cremlino ha imposto al popolo ucraino attraverso la messa in opera di

[72] A.B. ULAM, *Storia della politica estera sovietica, 1917 – 1967*, Rizzoli Editore, Milano, 1970, pp. 528 ss..

[73] G. RULLI, *URSS, un impero in frantumi*, Edizioni Fratelli Laterza, Bari, 1991, pp. 15 ss.; P. LELLOUCHE, *Il nuovo mondo. Dall'ordine di Yalta al disordine delle nazioni*, Il Mulino, Bologna, 1994, pp. 164 ss..

[74] A. POLSI, *Storia dell'ONU*, Editore Laterza, Bari-Roma, 2015, pp. 24 ss..

[75] G. PACCIONE, *La complicità della Bielorussia nello scacchiere della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina*, in *European Affairs*, 6 marzo 2022.

[76] Cfr. *Relations between the Council of Europe and Belarus*, del 17 marzo 2022, reperibile in *https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a5dcfb*.

[77] Cfr. *Resolution adopted by the General Assembly*, 2 marzo 2022, para. 10, in *A/RES/ES-11/1*, consultabile in *https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/293/36/PDF/N2229336.pdf?OpenElement*.

atrocità e altri atti illegittimi, l'Ucraina potrebbe presentarsi come il sostituto appropriato della Russia al seggio che fu, un tempo, della vecchia nomenclatura sovietica.

5. Organico del Consiglio di Sicurezza: come arrivare a nove

Qualora il governo di Kiev dovesse rilasciare le lettere credenziali (*litterae credentiales* o *litterae fidei*), per certificare in maniera autentica l'identità della persona nominata e per poi ottenere la piena credibilità da parte degli organismi onusiani ed essere investito dell'esercizio delle proprie funzioni[78], a uno dei suoi stessi diplomatici per occupare il seggio permanente del Consiglio di Sicurezza dell'URSS, senza alcuna remora, il delegato russo interverrebbe per reclamare la continuità nel ricoprire tale seggio. Altri Stati membri potrebbero manifestare la loro opposizione relativa alla presenza russa all'interno dell'organo politico onusiano, a causa della mancanza russa di essere uscita dal recinto delle regole internazionali e della Carta delle Nazioni Unite con la sua condotta illecita ai danni di un altro Stato sovrano e indipendente.

Ora, dover intraprendere una decisione quali delegati russi o ucraini dovrebbero occupare il seggio dell'URSS all'interno della sala consiliare onusiana, ai sensi di una norma della Carta delle Nazioni Unite, considerata una delle più controverse nel sistema costituzionale onusiano[79], sarebbe sotto la maggioranza procedurale, nel senso che la questione verrebbe decisa a maggioranza di nove, non soggetta al veto dello Stato membro permanente, ovvero, per essere chiari, viene esitato per le altre questioni un voto affermativo dei nove membri nel quale vi siano i voti dei cinque Stati membri permanenti[80].

Si pensi al fatto che i dodici Stati membri del Consiglio di Sicurezza, permanenti e non, ad eccezione della Russia che ha votato contro e della Cina che, invece, si è astenuta, hanno votato a favore della risoluzione *ES-11/1* dell'Assemblea Generale, deplorando e condannando la condotta aggressiva della Federazione Russa contro l'Ucraina[81]. Persino l'ultima risoluzione, relativa all'integrità territoriale dell'Ucraina e alla difesa dei principi della Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'assise generale onusiana, ha ottenuto i voti favorevoli anche da parte dei dodici Stati membri dell'organo politico onusiano[82]. Qui, va precisato che le risoluzioni intraprese dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono state adottate seguendo la procedura o il meccanismo della risoluzione *Uniting for Peace*[83], che permetterebbe all'organo dell'assise

[78] A. MARESCA, *La Missione Diplomatica*, Giuffrè, Milano, 1967, pp. 112 ss..

[79] M. BENCHIKH, *Article 23*, in *La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article*, J. P. COT-A. PELLET-M. FORTEAU, (*sous la direction de*), Economica, Paris, 2005, pp. 867 ss..

[80] P. TAVERNIER, *Article 27*, in op. cit., J. P. COT-A. PELLET-M. FORTEAU, (*sous la direction de*), Economica, Paris, 2005, pp. 935 ss.; A.J. CARSWELL, *Unblocking the UN Security Council: The Uniting for Peace Resolution*, in *Journal of Conflict and Security Law*, 3/2013, pp. 453 ss..

[81] Cfr. *Verbatim del Dibattito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite*, in *A/ES-11/PV.5* del 2 marzo 2022, in *www.un.org*.

[82] Cfr. *Territorial integrity of Ukraine: defending the principles of the Charter of the United Nations*, in *A/RES/ES-11/4*, del 13 ottobre 2022.

[83] *«Se il Consiglio di Sicurezza, a causa della mancanza di unanimità dei membri permanenti, non esercita la sua responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali in casi in cui appare esservi una minaccia alla pace, una rottura della pace o un atto di aggressione, l'Assemblea Generale considererà immediatamente la questione per fare raccomandazioni appropriate ai membri per misure collettive, incluso se necessario, in caso di rottura della pace o di atto di aggressione, l'uso della forza armata,*

plenaria onusiana di adempiere a un circoscritto ruolo suppletivo del Consiglio di Sicurezza in ordine alle funzioni di mantenimento della pace, compresa la facoltà di autorizzare l'azione coercitiva militare nei riguardi di uno Stato offensore membro delle Nazioni Unite, affinché rientri nella legalità[84]. In breve, la risoluzione poc'anzi citata prevede la convocazione di una *sessione straordinaria di emergenza* su iniziativa dell'organo politico onusiano[85]; convocazione che è stata proprio richiesta dai membri del Consiglio di Sicurezza con l'adozione di una risoluzione[86], ad eccezione della Russia che ha votato contro, di una sessione speciale emergenziale dell'Assemblea Generale durante la quale tale organismo mondiale potrà decidere se ricorrere alla forza armata, quando necessario, per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionali. Non è, dunque, irrealistico ipotizzare che il voto non negativo di uno Stato a favore delle risoluzioni adottate dall'organo assembleare onusiano rifletta una decisione minuziosamente ponderata rispetto ai suoi voti sulle risoluzioni adottate dall'Assemblea Generale in sessione ordinaria. Tuttavia, un'ampia fetta degli attuali Stati membri del Consiglio di Sicurezza ha espresso voto favorevole alla risoluzione *de quo*[87]. L'India si è successivamente unita ai nove membri non permanenti e i tre permanenti nell'accogliere il sostegno all'invito del Presidente ucraino *Volodymyr Zelenskyy* a parlare dinanzi all'organo politico onusiano[88]. *Ergo*, se non più di quattro di questi tredici Stati si ritirassero, allora ci sarebbe un numero sufficiente di voti per avviare il trasferimento del seggio dell'*ex* Unione Sovietica da Mosca a Kiev.

Lo stesso organismo politico onusiano ha convocato la sessione speciale o straordinaria di emergenza con un voto di undici contro uno, una maggioranza quasi ampia di due rispetto a quella evocata per una decisione procedurale. Questa maggioranza è un'ulteriore prova dell'esistenza di una costellazione politica per tenere in considerazione la posizione russa. Indicando le crescenti possibilità di un voto contro la Federazione Russa, un certo numero di Stati membri, il 27 febbraio 2022, che ha manifestato *ab initio* la distanza, ovvero sia rimasta estranea da entrambi le Parti coinvolte nel conflitto, alla fine si è espressa a favore dell'Ucraina, nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza reclamava la necessità di convocare la sessione speciale di emergenza (*Emergency special sessions*) con votazione senza diritto di veto o della maggioranza dell'organizzazione internazionale onusiana. Si pensi, a titolo di esempio, al cambiamento delle autorità governative di Nuova Delhi, di cui si è fatto già cenno, che si riflette nel sostegno all'invito del capo

per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale», (articolo 1, della Risoluzione 377 A/V del 1950 relativa all'*Uniting for Peace*).

[84] R. QUADRI, op. cit., Priulla Editore, Palermo, 1963, pp. 233 ss.; L. SALVADEGO, *Struttura e funzioni della necessità militare nel diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 105.

[85] C. FOCARELLI, *Trattato di Diritto Internazionale*, Utet Giuridica, Milano, 2015, p. 1888.; J.E. ALVAREZ, *The Impact of International Organizations on International Law*, Brill, Leida, 2016, pp. 183 ss..

[86] Cfr. *La Risoluzione adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite*, in *S/RES/2623 (2022)*, del 27 febbraio 2022. Il Consiglio di Sicurezza convoca una sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale sulla crisi in Ucraina, adottando la risoluzione 2623 (2022) con 11 voti favorevoli, 1 contrario, 3 astensioni.

[87] Ci si riferisce agli Stati che sono Stati parti non permanenti sino alla fine di dicembre 2022: Albania, Brasile, Gabon, Ghana, Kenya, Irlanda, Messico Norvegia Emirati Arabi Uniti, con il sostegno di Francia, Regno Unito Regno e Stati Uniti d'America, quali Stati membri permanenti.

[88] Cfr. Seduta n. 9115 del Consiglio di Sicurezza del 24 agosto 2022, con l'intervento del delegato diplomatico indiano *Kamboj*, nel *Verbatim*, in *S/PV.9115*, pp. 18 ss..

di Stato ucraino *Volodymyr Zelenskyy* a parlare nell'aula del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia, esistono altri esempi tangibili nei rapporti internazionali di alcuni Stati, compreso l'esempio dello Stato indiano, in cui il primo Ministro *Narendra Modi* è stato abbastanza freddo, durante il vertice dell'*organizzazione per la cooperazione di Shangai*[89], tenutasi nella città di *Samarcanda*, nei riguardi del Presidente russo *Vladimir Putin*, menzionandogli che «ora non è il tempo della guerra»[90]. Persino la Turchia, con il discorso del presidente *Racep Tayyip Erdoğan*, ha posto in chiaro, nel mese di agosto 2022, che la penisola crimeana è parte integrante del territorio ucraino e che, pertanto, non riconosce l'annessione russa del 2014, in quanto considerata illegittima e illegale[91], che, successivamente, è stato ribadito qualche mese dopo[92]. Verso la metà di settembre dello stesso anno, i governi kazako, vietnamita[93], uzbekistano e turco[94] hanno deciso di bloccare le carte del meccanismo di pagamento russo, denominato *Mir*, fondato e gestito dalla Banca centrale della Federazione Russa. Persino il governo di Pechino, dato che si può dedurre dal riconoscimento di Mosca delle domande e preoccupazioni cinesi relative all'invasione perpetrata con l'atto di aggressione da parte delle forze armate russe, potrebbe manifestare il non essere favorevole, il che non indica che la Cina si muoverà nel prestare il proprio voto per estromettere la rappresentanza russa in seno al Consiglio di Sicurezza[95]. Tuttavia, la freddezza nei rapporti da parte delle autorità di Pechino con la Russia significa che la Cina potrebbe astenersi dal dover adoperare la propria leva su altri Stati membri dell'organo politico onusiano per favorire Mosca, tanto da constatare l'atteggiamento cinese contro i russi. Non vi è alcun dubbio, inoltre, che le gravi inversioni di rotta del Cremlino in questo conflitto armato contro l'Ucraina[96] colpiscono Stati i cui calcoli di tipo prudenziale o opportunistico avrebbero precedentemente potuto optare per l'irresoluto.

6. Conclusioni

In conclusione, si può considerare che il seggio occupato attualmente dalla rappresentanza diplomatica del governo russo all'interno del Consiglio di Sicurezza, come è stato già delineato in precedenza, è frutto di un compromesso concordatario degli affari russi raggiunto quando stava chiudendosi il sipario dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'intesa ha senza alcun dubbio favorito la Federazione Russa sia sul piano prettamente materiale, sia su quello simbolico. Dopo aver messo in moto la macchina bellica con l'obiettivo di aggredire l'Ucraina, Mosca ha posto in turbolenza il seggio che occupa in seno all'organo politico onusiano,

[89] Organismo intergovernativo fondato il 14 luglio 2001 da sei Paesi: Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Uzbekistan, di cui ora fanno parte l'India, Iran e Pakistan.

[90] S. HAIDAR, *PM Modi tells Vladimir Putin "now is not an era of war"*, in *The Hindu*, 16 settembre 2022.

[91] L CREMONESI, *Da Draghi a Erdogan, allineati sulla Crimea «deve tornare a Kiev»*, in *Corriere della Sera*, 24 agosto 2022.

[92] J. WOODRUFF-D. SAGALYN, *Turkey President Erdoğan on Russia's invasion of Ukraine and the Nato*, in *PBSO/News Hour*, 19 settembre 2022.

[93] B. HERRERA, *"Block" on Russian Mir cards from Kazakhstan and Vietnam after Turkey*, in *Fourals*, 21 settembre 2022.

[94] G. ZAPPONI, *Mir, no grazie. La Turchia volta le spalle a Putin sui pagamenti*, in *Formiche*, 20 settembre 2022.

[95] C. FERREIRA MARQUES, *Putin Discovers the Limits of Comrade Xi's Friendship*, in *Bloomberg*, 16 settembre 2022.

[96] M. GLANTZ, *How Ukraine's Counteroffensives Managed to Break the War's Stalemate*, in *United States Institute for Peace*, 19 settembre 2022.

spesso ponendosi in controtendenza con le norme statutarie onusiane, sulle quali tale organismo si regge, per cui tale atteggiamento comporta un'anomalia e un affronto ai principi fondamentali che animano il meccanismo delle Nazioni Unite.

Come non ricordare la prassi, dal secondo conflitto mondiale, della condotta aggressiva bellica dell'Iraq contro il Kuwait, agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, in cui si evidenziava l'intervento armato delle truppe del governo di Bagdad che avevano aggredito *manu militari* la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica kuwaitiana, violando palesemente la Carta delle Nazioni Unite[97]. Aggressione che vi è stata, ma, di certo, non può paragonarsi all'atto aggressivo russo contro il territorio ucraino. Solo che la differenza tra le due citate prassi si fonda sulla ragione che lo Stato iracheno non è un membro permanente con il diritto di veto, rispetto alla Russia che è titolare di tale strumento, tanto da ostacolare l'azione dell'organismo internazionale onusiano. La continua presenza all'interno della struttura della più importante organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale è stata affidata il ruolo di gendarme del mondo per tenere sotto controllo i pilastri del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, di uno Stato che ha occupato ostilmente i territori appartenenti a un altro Stato, distruggendo città, massacrando decine di migliaia di cittadini ucraini inermi e usato le derrate alimentari, si pensi al grano, come arma per perseguire l'obiettivo di annientare un Paese e l'identità etnica, affermando che non ha il diritto di esistere, mina le fondamenta di credibilità della struttura internazionale onusiana.

La parodia, ossia la farsa, partecipativa della rappresentanza russa alle Nazioni Unite è ricca di una gamma di esempi, come la mozione di sfiducia spesso adoperata per convincere l'intero *corpus* del Consiglio di Sicurezza ad esprimersi contro lo Stato ucraino che è ricorso allo *jus ad bellum* per autotutelarsi dall'aggressione russa, riferendosi alla fornitura di armi da parte degli Stati occidentali a favore degli ucraini[98]; ed è stato un tentativo di schivare la bozza di condanna contro la Russia per le evidenti violazioni e abuso del diritto internazionale, in particolare, secondo i rapporti dell'OSCE e delle Nazioni Unite, riguardanti «la detenzione, i processi e la deportazioni verso campi di concentramento dei civili ucraini con echi agghiaccianti della storia del continente europeo»[99].

Come non porre in risalto l'intervento sdolcinato del Ministro degli Esteri *Sergey Lavrov* durante la settantasettesima Assemblea Generale, quando sostiene che «l'ONU non è stata creata per portare l'umanità in paradiso, ma piuttosto per salvare l'umanità dall'inferno. Sono parole di grande attualità. Ci invitano a comprendere la nostra responsabilità individuale e collettiva nel creare le condizioni per uno *sviluppo pacifico e armonioso* per le nostre generazioni future, e tutti devono mostrare la volontà politica per que-

[97] M. PANEBIANCO, *Prime riflessioni sulla crisi del Golfo*, in *La Crisi del Golfo*, M. PANEBIANCO (a cura di), Elea Press, Salerno, 1991, pp. 15 ss.; U. VILLANI, *L'ONU e la crisi del Golfo*, Cacucci, Bari, 2005, pp. 20 ss..

[98] Cfr. *Russia requests UN Security Council meeting on arms supplies to Ukraine - UN envoy*, in *Tass Russian New Agency*, 8 settembre 2002.

[99] Cfr. L'intervento del rappresentante del Regno Unito *D. B. Woodward*, nel *Verbatim* del Consiglio di Sicurezza sul mantenimento della pace e della sicurezza dell'Ucraina, del 7 settembre 2022, in *S/PV.9126*, pp. 10 ss..

sto»[100], seguito subito dalle minacce dello stesso delegato russo nelle *lobby* di condurre una guerra nucleare, confermano ancora una volta che la Federazione Russa non sia capace di continuare nel suo attuale ruolo nel contesto onusiano[101].

La plenaria onusiana aveva già identificata, nella seduta di marzo 2022, l'occupazione bellica russa di alcuni lembi territoriali ucraini come un atto di aggressione, per poi decidere di espellere la delegazione russa dal Consiglio per i diritti umani, oltre ad aver adottato misure sanzionatorie economiche e commerciali[102]. Anche lo stesso Consiglio d'Europa, organismo che si occupa dei diritti umani e dello stato diritto, ha deciso di espellere la rappresentanza russa e sospeso le relazioni con lo Stato bielorusso, accusata di essere complice dell'atto aggressivo russo. Non è stata da meno la Corte Internazionale di Giustizia, adottando misure cautelari o provvisorie che ordinano le autorità del Cremlino di cessare ogni attività militare sul suolo ucraino. Durante, il dibattimento vi è stata una pressione da parte del giudice cinese *Xue Hanqin*, che è stata del tutto rigettata dal resto dei suoi colleghi, il quale ha considerato il fatto che, visto le ardue «circostanze che danno origine al conflitto russo-ucraino, le misure che il governo sia tenuto a intraprendere non contribuiranno per una risoluzione alla crisi in Ucraina»[103] espressione che avrebbe suggerito che lo scontro bellico fosse qualcosa di diverso da un mero e palese accanimento o assalto della Federazione Russa all'intera struttura ordinamentale internazionale.

La commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sull'Ucraina ha presentato un dossier relativo alle atroci atti criminosi che i militari russi hanno commesso, in cui ha evidenziato come l'organo giudiziario internazionale di giustizia, nella sua adozione di misure cautelari, non abbia mostrato traccia di falsa eloquenza o di relativismo[104].

Questi esempi stanno a significare come le istituzioni internazionali siano in grado di saper agire nel contesto della propria responsabilità per spingere la stessa Russia ad assumersi la sua responsabilità.

Giuseppe Paccione
Giornalista, analista in Diritto Internazionale e dell'UE già Professore a contratto presso l'Università "Niccolò Cusano" per il Master di II livello in Giustizia Penale Internazionale e Grandi Processi della Storia

[100] Cfr. *Foreign Minister Sergey Lavrov's remarks at the General Debate of the 77th Session of the United Nations General Assembly, New York, September 24 2022*, in *https://russiaun.ru/en/news/ unga_24092022*.

[101] M. NICHOLS-H. PAMUK-D. PSALEDAKIS, *Lavrov pledges "full protection" for any territory annexed by Russia*, in *Reuters*, 25 settembre 2022.

[102] G. PACCIONE, *L'espulsione della Russia dal Consiglio dei diritti umani*, in *European Affairs*, 10 aprile 2022.

[103] Cfr. Dichiarazione del giudice cinese del 16 marzo 2022, in *https://www.legal-tools.org/doc/38a238/pdf/*.

[104] Si veda il rapporto della Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina, alla 51ma sessione del Consiglio per i diritti umani del 23 settembre 2022, in *https://www.ohchr.org/en/statements/2022/09/update-chair-independent-international-commission-inquiry-ukraine-51st-session*.

L'EREDITÀ MORALE E CIVILE DI CROCE A 70 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Dopo la tragedia del terremoto di Casamicciola (1893) dove il giovane *Benedetto Croce* (1866-1952) perse genitori e la sorella, con il conseguente smarrimento nella sua vita interiore, dovette trovare in sé stesso le risorse per risalire la china della depressione, traducendola in una straordinaria forza creativa di pensiero e di azione.

Nel 1910, nominato Senatore dal Sonnino, tradusse nell'impegno politico il concetto di una vita da intendersi come continuo apprendimento, al cui cessare sopraggiungeva la morte, venendo a mancare lo spirito animatore dell'agire umano.

Un passaggio fondamentale nel suo percorso interiore fu la creazione il 20 gennaio 1903 della rivista *La Critica*, dove – per sua stessa affermazione – si sarebbe ritrovato a dare il meglio di sé, ed «*a compiere opera di politica e di politica in senso lato, opera di studioso e di cittadino insieme, così da non arrossire del tutto, così come più volte* [gli] *era accaduto in passato, innanzi a uomini politici e cittadini socialmente operosi*».

Il suo fu un servizio reso costantemente alla cultura italiana, concependo la propria vita come una "continua educazione", ed il sapere come un'unità inscindibile fra l'apprendimento costante e la conoscenza precedentemente acquisita.

L'autentico uomo di cultura si appagava solo nel momento in cui riusciva a trasmettere agli altri il frutto dei suoi studi, compiendo in tal modo un'opera di alto valore pedagogico e sociale.

La sete inesauribile di conoscenza lo portò alla conclusione che «*quando si è educati senza possibilità di meglio educarsi, la vita si arresta e non si chiama più vita, ma morte*».

Partendo da questi presupposti, affermò in seguito che la morte non avrebbe dovuto «*coglierci nella stupidità di un ozio inoperoso*».

Al termine del primo conflitto mondiale, scrisse che i regimi liberticidi soffocavano ogni forma di creatività e armonia del pensiero umano, dall'arte alla politica, alla stessa fede.

Pertanto dopo un'iniziale, guardinga adesione al fascismo, se ne discostò nettamente dedicandosi all'impegno di pensatore e di scrittore, per tenere viva la fiamma della libertà, levata in alto il 1° maggio 1925 con la pubblicazione del *Manifesto degli intellettuali antifascisti*, che ebbe vasta risonanza anche al di fuori dei patri confini, costituendo un intenso raggio di luce nelle tenebre del totalitarismo.

In quello stesso anno, il Croce scrisse la *Storia del Regno di Napoli*, nella cui prefazione sottolineò l'inscindibile rapporto tra le storie locali e quella generale, osservando che anche nello studio delle vicende comunali «*è dato vedere, come in miniatura, i tratti medesimi della storia generale*».

In uno scritto del 1935, nel pieno del fascismo, affermò che non bisognava interrogarsi su "*dove va il mondo*", con la conseguenza di restare immobili nel dissenso, o di avviarsi come pecorelle dietro coloro che andavano in quella direzione senza chiedersene il perché.

Viceversa – avvertì – «*ciò che si richiede e che si ubbidisca ad una necessità morale.*

La quale comanda che si attenda con ogni rischio, a tutelare gli umani valori e le umane virtù, il rispetto della personalità, il dir no al male e si al bene, ciò che si chiama insomma il culto della libertà; la quale è il principio direttivo a cui sempre deve si deve far ricorso. Quale che sia lo schema di ciò verso cui il mondo va, quello schema sarà riempito da uomini e sarà reale solo nei pensieri, nei sentimenti e negli atti degli uomini, e avrà quella realtà che essi gli daranno, e tanto migliore quanto migliori quegli uomini. Non vi date dunque pensiero di dove vada il mondo, ma dove bisogna che andiate voi, per non calpestare cinicamente la vostra coscienza, per non vergognarvi di voi stessi».

Il Croce fu sconvolto dal bombardamento di Napoli del 4 dicembre 1942, in procinto di trasferirsi a Sorrento con la sua biblioteca, di cui in realtà riuscì a portar via solo una minima parte degli oltre 150.000 volumi da cui era costituita, traendone perciò un grande dolore.

Il 25 luglio 1943 cadeva il fascismo ed il 15 dicembre successivo egli annotava: «*sono stato sveglio per alcune ore, tra le 2 e le 5, sempre fisso nel pensiero che tutto quanto le generazioni italiane avevano da un secolo in qua costruito politicamente, economicamente e moralmente è distrutto, irrimediabilmente. Sopravvivono solo nei nostri cuori le forze ideali con le quali dobbiamo affrontare il difficile avvenire senza più guardare indietro, frenando il rimpianto*».

Nel mezzo della seconda guerra mondiale auspicò un'Europa da realizzarsi con *abundantia cordis*, vale a dire "con cuore umano e cristiano", il che significava uscire dagli egoismi e dall'indifferenza all'altrui povertà: «*la moralità*» – affermò – «*si attua solo con gli uomini tutti, combattendo o collaborando con essi per la comune umanità. E solo per questa via della ognora crescente civiltà, la pace si manterrà a lungo e sempre si ristabilirà più profonda e forte*».

Il Croce ebbe un ruolo di primo piano nella redazione della nostra Costituzione, cogliendo le sintonie e la piena compatibilità tra il pensiero liberale e la fede cristiana «*dei quali*» – disse – «*ben conosco le diversità nel principio direttivo, ma che potevano nel presente e per un non breve avvenire, cooperare – in virtù delle comuni origini nella civiltà romana ed occidentale – alla difesa contro un comune pericolo, che prende nome di materialismo storico o etico che sia, e che minaccia entrambi, minaccia la spiritualità laica dell'uno e la spiritualità confessionale dell'altro, e mira ad abbattere prima quella e poi questa, o prima questa e poi quella*».

In prossimità del Natale dell'anno seguente (12 dicembre 1944), annotò: «*stanotte mi sono svegliato prima delle quattro… e ho sempre meditato sulle condizioni gravissime e quasi disperate dell'Italia. Per fortuna, quando mi rimetto in piedi e ripiglio il qualsiasi lavoro, l'avvilimento è vinto e quasi dimenticato. Così sperimento in me, quotidianamente, che l'opera è tutto. Servire* domino in laetitia*, se è possibile, e andare innanzi animosamente*».

La concezione della "politica" che costantemente lo ispirò, si riallacciava alla tradizione greco-romana, che l'aveva concepita come educazione etica al perseguimento di

finalità generali di bene comune, vale a dire di libertà.

La libertà, quale sintesi di forze morali, «*non risorge*[va] *in perpetuo con perenne giovinezza*», perché in realtà non moriva mai e le sue morti erano meramente apparenti.

Anche nella dimensione individuale, ogni uomo che viveva all'interno della *polis* (cioè dello Stato), qualunque fosse il suo ruolo socialmente attivo, in ragione della sua dimensione relazionale con i propri simili, andava definito "uomo politico" in senso lato, ovvero uomo sociale, nella sintesi tra etica (dimensione spirituale) e vita economico–politica (dimensione fisica).

Nell'affrontare il tema della morte, senza il conforto della fede giovanile, il Croce lasciò ai posteri un insegnamento di rara suggestione: «*la morte sopravverrà a metterci a riposo, a toglierci dalle mani il compito a cui attendevamo; ma essa non può far altro che così interromperci, come noi non possiamo far altro che lasciarci interrompere, perché in ozio stupido essa non ci può trovare*».

La preparazione ad essa morte – affermò – «*è intesa da taluni come un necessario raccoglimento della nostra anima in Dio; ma anche qui occorre osservare che con Dio siamo e dobbiamo essere in contatto in tutta la vita e niente di straordinario ora accade che ci imponga una pratica inconsueta. Le anime pie di solito non la pensano così e si affannano a propiziarsi Dio con una serie di atti che dovrebbero correggere l'ordinario egoismo della loro vita precedente, e che invece sono l'espressione ultima di questo egoismo*».

Con profetica preveggenza il Croce esortò alla condivisione del benessere e della libertà, senza la qual condivisione i diseredati si sarebbero giustamente ribellati, riversandosi come masse sconvolte nei Paesi economicamente avanzati, della qual lungimirante previsione gli attuali flussi di un'umanità disperata proveniente dall'Africa rappresenta la drammatica conferma.

Il Croce identificò i valori supremi nella nota triade del Vero, del Bello e del Buono, cui volle aggiungere la categoria dell'Utile, coincidente con l'Economia.

La Filosofia (o Logica) consistente nella ricerca del Vero, non era mai definitiva – al pari della vita – per cui era appropriato riferendosi ai problemi che essa aveva affrontato nel tempo, considerarla non un "sistema", bensì un insieme di "sistemazioni", vale a dire di "catalogazioni" in continuo divenire.

Procedendo nelle partizioni definitorie, l'Estetica era la ricerca del Bello, sfera del sentimento, che si manifesta in varie forme: musica, poesia, pittura, scultura, letteratura.

La ricerca del Buono, si identificava nell'Etica; ma siffatte distinzioni si raccordano tutte nell'Uomo, che non è necessariamente limitato da alcuna di esse, ma che tutte le può compendiare, così rivelandosi – al contempo– soggetto morale, economico, filosofico ed artistico.

Nella concezione crociana il ruolo preminente compete all'Etica, in quanto "potenza unificatrice dello spirito", che tuttavia non tiranneggia le altre, rispettandone l'intrinseca autonomia.

Importante è il concetto della Politica, consistente nell'ardente passione per la società in genere e per la Patria in particolare.

«*la vera azione politica*» –scrisse – «*richiede sempre di tirarsi fuori dai partiti per affissare, sopra di essi, unicamente la salute della Patria*».

Conclusasi l'infausta esperienza del fascismo il Croce, intendendo la Storia come "storia della libertà", nel 1944 esordì con il noto *heri dicebamus*, per riprenderne le fila dopo l'interruzione del ventennio, col sostenere la necessità che ogni cittadino si iscrivesse ad un partito, il che non significava abdicare al proprio sentire individuale, poiché in caso di contrasto con la propria coscienza morale, la persona aveva il diritto ed il dovere di uscire dal partito prescelto.

La sua più assoluta indipendenza di pensiero si confermò anche quando, divenuto capo del partito liberale, alla vigilia del varo del governo Bonomi nel 1944, informò lo Sforza di aver detto agli amici liberali: «*non vi dolete se io, sempre che ciò creda utile al nostro Paese, propongo e sostengo persone di diversi partiti per uffici nei quali penso che possano fare meglio di altri*».

Il credo politico (fondamentalmente nelle due grandi aree del liberalismo e del socialismo) era qualcosa di saldo e di assoluto, da non confondersi con i programmi concreti nei quali doveva tradursi, necessariamente cangianti in relazione alle mutevoli condizioni concrete. Il Croce aborrì l'atteggiamento servile degli uomini di cultura (l'esperienza fascista era stata maestra al riguardo) verso il Potere, così come lo sterile estraniarsi dalla vita civile per mantenersi incontaminati.

Egli fu un convinto europeista, sostenendo che la realizzazione auspicata di un'Europa unita, non avrebbe comportato di dover rinnegare la pregressa appartenenza alle "piccole Patrie", che sarebbero state meglio amate nel nuovo contesto unitario, superando ogni suggestione nazionalistica.

Il liberalismo come religione della libertà, non era necessariamente simbiotico con il sistema economico del liberismo (del che è oggi riprova concreta la Cina *post*-maoista, dove il sistema politico dirigistico di matrice comunista, coesiste con l'economia di mercato).

Anche i partiti, chiamati ad operare nella realtà contingente, potevano discostarsi dai loro programmi teorici, per cui un liberale poteva trovarsi nella necessità di nazionalizzare dei servizi essenziali, e – per contro – un socialista, di dover privatizzare, rifuggendo da quel fanatismo ideologico che era in contrasto sia con la razionalità che con la coscienza morale.

La cultura laica era quella che rifuggiva da condizionamenti di tipo religioso, politico accademico, scolastico, o consortile (si riferiva in particolare alla Massoneria). Laico significava "libero" da qualsivoglia appartenenza o limitazione del libero arbitrio. La laicità del Croce non gli impedì di riconoscere «*l'intima religiosità e la sostanziale continuità con l'ispirazione ed i valori della religione più propria della tradizione europea, cioè il Cristianesimo*», senza che egli giungesse alla teorizzazione manzoniana di un liberalismo cattolico.

Il partito liberale, esaurita nel sec. XIX la sua funzione storica per il trionfo della libertà, ed in particolare di quella di coscienza, poteva anche estinguersi come organizzazione istituzionale, senza che con ciò venisse ad

estinguersi anche l'idea di libertà che ne era stata ispiratrice, compatibile con qualsivoglia sistema economico-sociale.

La vita fu per lui un impegno assiduo nel lavoro, nella laica religione del Dovere, per cui ogni qualvolta aveva raggiunto un obiettivo, esso era non il traguardo, ma una tappa verso quello successivo, affinché – come ricordato – la Morte non lo sorprendesse nella stupidità di un ozio inoperoso.

Tito Lucrezio Rizzo
Professore Avvocato del Foro di Roma
già Consigliere Capo Servizio Presidenza Repubblica

RAPINA IMPROPRIA: LA VIOLENZA AL SOLO FINE DI FUGA NON GIUSTIFICA UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO PIÙ LIEVE

CORTE COSTITUZIONALE - 20 DICEMBRE 2022, N. 260

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 12 luglio 2021, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», e, in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».

Il giudice *a quo* considera irragionevole, al metro dell'art. 3 della Costituzione, l'equiparazione del trattamento sanzionatorio disposta dalla norma censurata tra le due fattispecie di rapina cosiddetta impropria, cioè tra l'ipotesi in cui l'autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità.

2.- Il rimettente, chiamato a giudicare su un'imputazione di tentata rapina impropria, espone che gli atti istruttori, pur avendo confermato il tentativo dell'imputato di impossessarsi di alcune confezioni di generi alimentari sottraendole dai banchi di un supermercato, hanno dimostrato che costui ha adoperato violenza e minaccia, ai danni dell'addetto alla vigilanza dal quale era stato fermato, al solo scopo di guadagnare la fuga, non per assicurarsi il possesso della merce, già recuperata dal direttore dell'esercizio commerciale.

Con riferimento a siffatta azione delittuosa, il Tribunale di Firenze denuncia come irragionevole punire nello stesso modo chi persegue «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», e chi viceversa, avendo rinunciato al fine di profitto, ha ormai soltanto «uno scopo di per sé lecito, cioè la fuga o comunque l'impunità».

3.- Il giudice *a quo* considera la questione «parzialmente diversa» da quelle che questa Corte ha dichiarato non fondate con la sentenza n. 190 del 2020 e manifestamente infondate con l'ordinanza n. 111 del 2021.

La differenza consisterebbe nel fatto che, mentre allora era censurata l'equiparazione sanzionatoria della rapina impropria alla rapina cosiddetta propria, ponendosi quindi in comparazione il secondo comma con il primo comma dell'art. 628 cod. pen., ora si contesta invece l'equiparazione tra le due ipotesi di rapina impropria, accomunate dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen. malgrado la diversa finalità dell'agente.

4.- Per evidenziare come possa darsi un trattamento sanzionatorio differenziato in base alla finalità perseguita dall'autore del reato pur nella sostanziale identità della condotta, il rimettente porta l'esempio della violenza o minaccia a pubblico ufficiale, punita diversamente nei due commi dell'art. 336 cod. pen., a seconda che il reo voglia costringere il soggetto passivo a un atto contrario ai suoi doveri oppure a un atto dovuto.

Ad avviso del giudice *a quo*, considerata la previsione – nell'art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen. – dell'aggravante comune della commissione del reato per assicurare

l'impunità di un altro reato, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale determinerebbe la scomposizione della fattispecie delittuosa per chi, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, usi violenza o minaccia solo per procurarsi l'impunità, soggetto che non dovrebbe più rispondere del reato complesso di rapina impropria, caratterizzato dal severo minimo edittale di questo titolo di reato, bensì dei soli reati componenti, pur se il secondo aggravato dal nesso teleologico.

5.- Il Tribunale indica quale oggetto principale della domanda ablativa l'intero segmento dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. «o per procurare a sé o ad altri l'impunità»; in subordine, «nell'ipotesi in cui il *petitum* sopra illustrato dovesse ritenersi troppo ampio», esso chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della medesima norma nella sola parte in cui si applica alla fattispecie concreta in giudizio.

Il rimettente considera del resto impraticabile un'interpretazione adeguatrice, anche riguardo alla domanda subordinata, sia per la chiarezza letterale della norma censurata, sia per l'univocità della sua applicazione giurisprudenziale, la quale esclude che il recupero materiale della cosa da parte della persona offesa interrompa l'unitarietà della condotta delittuosa e quindi ne elida l'immediatezza, richiesta dal secondo comma dell'art. 628 cod. pen.

6.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione non fondata.

Richiamata la già menzionata sentenza n. 190 del 2020, l'interveniente osserva come la finalità perseguita dall'autore della rapina impropria, sia essa rivolta a consolidare il possesso del bene sottratto oppure a conseguire l'impunità del reato, non incide sulla relazione di immediatezza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona, la quale giustifica l'unificazione in un reato complesso, più grave delle sue parti.

In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura ha depositato memoria, illustrativa di analoghe argomentazioni, sulla scorta delle quali è tornata a sollecitare la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».

Ad avviso del rimettente, sarebbe irragionevole l'equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria, cioè tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta – come nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo* – al solo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità.

Infatti – assume il Tribunale –, mentre nella prima ipotesi l'autore del reato aggredisce la persona per «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un «anelito di libertà»: illeciti nell'un caso sia il mezzo sia il fine, nell'altro illecito

sarebbe soltanto il mezzo, «ma il fine perseguito di per sé è lecito».

2.- Le questioni – principale e subordinata – non sono fondate.

3.- In base alla descrizione che ne dà il primo comma dell'art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria è integrata dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.

Il secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen. assoggetta alla stessa pena della rapina propria «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità», in tal modo configurando le due ipotesi di rapina impropria, l'una a dolo di possesso e l'altra a dolo di impunità.

3.1.- Per costante orientamento di questa Corte, la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio sono riservate alla discrezionalità del legislatore, le cui scelte sono sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (*ex plurimis*, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013).

3.2.- Con la sentenza n. 190 del 2020, questa Corte ha dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.

Tale sentenza è evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, onde evidenziare che le odierne questioni sono pregiudicate in direzione della non fondatezza.

Il rimettente assume trattarsi invece di una questione «parzialmente diversa», perché allora era censurata l'equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria, ora quella tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunità.

3.3.- Pur nella parziale differenza di prospettiva, la *ratio decidendi* del menzionato precedente vale anche per le questioni in scrutinio e ne segna l'esito.

Deve invero ribadirsi quanto osservato allora, cioè che il tratto qualificante del delitto di rapina è l'impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti».

Oltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest'ultima, a prescindere dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme.

3.4.- Come nel confronto con la rapina propria, oggetto della ricordata sentenza n. 190 del 2020, anche nella comparazione tra le due ipotesi di rapina impropria è decisivo il requisito dell'immediatezza, che il secondo comma dell'art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona.

Invero, la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso.

3.5.- L'estremo dell'immediatezza differenzia la struttura della rapina impropria a dolo di impunità da quella del reato teleologicamente aggravato di cui all'art. 61, primo comma, numero 2), cod. pen.

Per quest'ultimo – a parte la dibattuta questione della possibilità del concorso o della necessità dell'assorbimento rispetto alla stessa rapina impropria – non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità, sicché la comparazione istituita a proposito dal rimettente denuncia una chiara eterogeneità del *tertium*.

Altresì incongruo è il raffronto – proposto dal rimettente – con la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, che l'art. 336 cod. pen. configura invero come reato complesso di pericolo (non essendone elemento costitutivo il compimento dell'atto d'ufficio), mentre la rapina, anche nelle due forme improprie, è un reato complesso di danno (lesivo cioè sia del patrimonio che della persona).

3.6.- Oltre che sul piano della struttura e dell'offensività, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso.

Infatti, «è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l'impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale (si pensi alla sicura necessità di superare controlli in uscita dal luogo della sottrazione)» (ancora sentenza n. 190 del 2020).

3.7.- L'insistenza del rimettente sull'«anelito di libertà», che a suo avviso animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, tradisce la sovrapposizione di due concetti profondamente diversi, quali sono, per l'appunto, la libertà, da un lato, e l'impunità, dall'altro.

Ovviamente, la naturale aspirazione dell'individuo alla massima libertà è incomprimibile se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere: sottraendosi alla responsabilità, la libertà si trasforma in impunità.

Come osservato dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, nella pronuncia che ha dichiarato configurabile il tentativo di rapina impropria, la violenza e la minaccia non vengono considerate dall'art. 628, secondo comma, cod. pen. come entità giuridiche avulse, bensì con riferimento alla pregressa attività criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l'impunità (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952).

E ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l'arresto (*ex plurimis*, Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752).

3.8.- Occorre considerare infatti che, per la rapina impropria, anche solo tentata, l'art. 380, comma 2, lettera f), del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e che, di conseguenza, trattandosi di un delitto perseguibile d'ufficio, vi è anche la facoltà di arresto da parte dei privati, a norma dell'art. 383, comma 1, dello stesso codice.

Proprio in base a questo rilievo, la Corte di Cassazione ha avuto occasione di statuire, in una fattispecie analoga a quella dell'odierno

incidente di legittimità costituzionale, che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l'impunità immediatamente dopo la sottrazione di merce non può invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662).

Ove pure si aderisse alla prospettiva del rimettente, "sciogliendo" il reato complesso e isolandone la componente patrimoniale, l'autore sarebbe comunque soggetto ad arresto facoltativo in flagranza per il delitto di furto, a norma dell'art. 381, comma 2, lettera g), cod. proc. pen., sicché, anche da questo punto di vista, la violenza o minaccia che egli si determinasse a usare per guadagnare la fuga sarebbero un mezzo per sottrarsi allo svolgimento dei doverosi accertamenti e all'esercizio dei legittimi poteri della polizia giudiziaria.

3.9.- Le considerazioni svolte finora possono essere riferite, oltre che alla questione sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, avente ad oggetto il pertinente inciso dell'art. 628, secondo comma, cod. pen. («o per procurare a sé o ad altri l'impunità»), anche alla questione in subordine, che il giudice *a quo* restringe all'ipotesi specifica in cui l'agente, «dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire».

Se si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall'agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni, ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria, agli effetti dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione – al patrimonio e alla persona altrui –, in ordine alla quale, per ciò che si è detto, non è irragionevole l'opzione legislativa dell'unificazione in reato complesso.

4.- In base a tutto quanto esposto, le questioni vanno dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.

Depositata in Segreteria Il 20 dicembre 2022.

* * *

OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA, SE L'AMMINISTRAZIONE NON PROVA GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO NON È AUTOMATICA L'INFONDATEZZA DELLA TRASGRESSIONE

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 28/12/2022, (UD. 23/09/2022, DEP. 28/12/2022), N. 37860

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza n. 8045/2019, pubblicata il 12 aprile 2019, il Tribunale di Roma ha accolto l'appello proposto da Agenzia Bravetta s.r.l. avverso la sentenza n. 2407/2016 del Giudice

di Pace di Roma e annullato i verbali di accertamento n. (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*), (*Omissis*) elevati a carico della società dalla Polizia Municipale di Roma per violazione dell'art. 7 del Codice della Strada e, in particolare, per circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici e nella zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione.

Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dell'Agenzia Bravetta, rilevando che il passaggio degli autobus con licenza NCC presuppone il rispetto delle disposizioni regolamentari dettate dal Comune, che la delibera n. 37 del 2010 aveva istituito permessi a pagamento e l'opponente non aveva fornito la prova di aver regolarmente pagato il canone annuale; Roma Capitale aveva infatti rappresentato che le targhe degli autobus non risultavano inserite nell'archivio informatico per mancato pagamento.

Il Tribunale ha riformato la decisione rilevando innanzitutto che il Comune non aveva prodotto la delibera comunale n. 37 del 2010, pur potendosi ipotizzare che il mancato inserimento delle targhe degli autobus fosse dovuto al mancato pagamento del permesso come previsto, con ciò precludendo il controllo della fondatezza dell'argomento: l'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto non opera infatti con riferimento alle norme secondarie ed agli atti amministrativi.

Roma Capitale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo a cui ha resistito con controricorso l'Agenzia Bravetta s.r.l.

2. Con l'unico motivo, Roma Capitale ha sostenuto l'illegittimità della sentenza per avere il Tribunale fondato l'accoglimento dell'opposizione sul principio di diritto per cui "il giudice non è tenuto a conoscere ed acquisire *ex officio* la normativa secondaria" e la delibera comunale n. 37 del 2010, asseritamente istitutiva del permesso a pagamento, non risultava essere stata prodotta.

Secondo il ricorrente, il Giudice avrebbe dovuto, invece, verificare il contenuto della delibera citata di cui dubitava, perché comunque costituente atto relativo all'accertamento, atteso che, come sostenuto sin dal primo grado, la validità dell'abbonamento è stata sospesa, con conseguente estromissione della targa del veicolo dall'elenco dei mezzi autorizzati, proprio per morosità nel pagamento della rata del permesso.

Il motivo è fondato.

È vero, infatti, che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte (ved. da ultimo Sez. VI – II, Ordinanza n. 7715 del 2022 con richiami), il principio "*iura novit curia*" non si estende ai regolamenti degli enti locali perché non costituiscono fonti di diritto oggettivo, diversamente dai regolamenti edilizi in materia di distanze tra fabbricati in considerazione della loro natura integrativa delle norme del codice civile.

Il principio, tuttavia, non era e non è risolutivo della questione in esame, atteso che l'accoglimento dell'opposizione è stato fondato, dal Tribunale, sulla mancata produzione di un documento che in ogni caso giustificava l'accertamento e, cioè, la copia della delibera n. 37 del 2010: con questa delibera, invero, è stato approvato il Regolamento comunale che ha disciplinato la circolazione degli autobus definiti all'art. 54 comma 1 lett. b) C.d.S. ed è stato introdotto il rilascio del permesso a titolo oneroso, dietro versamento di un canone annuale che, nella specie, non era risultato regolarmente pagato.

Ebbene, secondo l'insegnamento di questa corte (ved. Cass. n. 4898 del 11 marzo 2015) nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi

dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 6, comma 10 lett. b) e dell'analogo art. 7, comma 9 lett. b) – l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (Sez. II, Ordinanza n. 24691 dell'8 ottobre 2018).

Il D.Lgs. n.1540 del 01 settembre 2011 art. 7, comma 7 (trasposizione dell'art. 23 della Legge n. 689 del 1981), prevede, poi, proprio che con il decreto di cui all'art. 415, comma 2, c.p.c., il giudice ordini all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o notificazione della violazione.

Per giurisprudenza ormai consolidata, la trasmissione di questi atti relativi all'accertamento da parte dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato non è soggetta ad un termine perentorio: in correlazione, il potere giudiziale di acquisire officiosamente, nell'interesse dell'accertamento della verità sostanziale e quindi potenzialmente di entrambe le parti, atti ritenuti "indispensabili" (art. 437 c.p.c.), permane anche in appello, a differenza di quanto accade per il rito ordinario, secondo l'art. 345 c.p.c. (Sez. III, sentenza n. 15887 del 2019).

Nella specie, la delibera che ha statuito in merito ad un presupposto della violazione (l'imposizione di un canone per la concessione del permesso di circolare, poi in effetti non corrisposto) costituiva dunque proprio un atto relativo all'accertamento da acquisirsi per la valutazione della sussistenza della violazione contestata.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri officiosi e provvedere all'acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento proprio perché ha ritenuto indispensabile verificarne il contenuto (rimasto invero incontestato tra le parti in primo grado).

3. Per questi motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato che provvederà all'acquisizione della delibera con cui è stato approvato il Regolamento che ha istituito i permessi a pagamento, in conformità del D.Lgs. n. 150 del 01 settembre 2011 art. 7, comma 7.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2022.

* * *

IL COMPENSO DELL'AVVOCATO DEVE ESSERE ADEGUATO ALL'EFFETTIVA IMPORTANZA ECONOMICA DELLA CONTROVERSIA

CASSAZIONE CIVILE SEZ. II, 27/12/2022, N. 37824

FATTI DI CAUSA

1. D.A. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3557/2016 ottenuto

dall'avv. S. per il pagamento di Euro 12.120,00, a titolo di compenso per l'assistenza alla procedura di mediazione obbligatoria e alla redazione di un atto di citazione, non successivamente notificato, riguardante una richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica nei confronti della (*Omissis*) di (*Omissis*), per l'insorgenza di un'endometriosi pelvica asseritamente provocata da un precedente intervento chirurgico.

Il Tribunale, disposto il mutamento del rito ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 14, ha respinto la domanda di pagamento avanzata dal difensore, affermando che la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore indeterminabile medio e che, in applicazione dei parametri tabellari, competeva un all'avv. S. un importo inferiore all'acconto già percepito, considerate la complessità della controversia e l'entità dell'impegno profuso dal ricorrente.

Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. S. propone ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso D.A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per aver il tribunale accolto l'opposizione senza dar conto delle regioni della decisione, avendo trascurato l'importanza delle attività svolte, il valore e la natura dell'affare, il numero delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, tutti elementi che, a parere del ricorrente, emergevano con evidenza dagli elementi acquisiti e dalle stesse allegazioni della resistente, giustificando la condanna della cliente al pagamento dell'intero importo richiesto.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1176, 2233 e 2336 c.c., per aver il Tribunale effettuato una valutazione "imprudente" e logicamente insostenibile della prova, pervenendo ad una un'errata ricostruzione del fatto riguardo all'impegno profuso dal difensore.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014, della Legge n. 794 del 1942, art. 24 e D.M. n. 585 del 1994, art. 4, comma 1, della Legge 1051 del 1957 e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito abbia immotivatamente ritenuto che la causa fosse di valore indeterminabile medio, senza tener conto della complessità dell'attività svolta, risultante anche dalle perizie mediche acquisite, oltre che del valore dichiarato dal difensore in sede di mediazione e al momento della presentazione del parere di congruità della parcella, pari ad Euro 520.000,00, potendo ritenersi di valore indeterminabile solo le domande non suscettibili di valutazione economica o per le quali non sia possibile stabilire con esattezza il *quantum debeatur*.

2. Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono.

Instaurando il procedimento di mediazione per ottenere il risarcimento del danno da colpa medica, era stata avanzata una richiesta di risarcimento per Euro 560.000,00; su tale valore della causa è stata poi elaborata la parcella sottoposta al Consiglio dell'Ordine per il parere di congruità, depositata unitamente al ricorso monitorio.

La pronuncia ha invece stabilito che la controversia in cui il ricorrente aveva svolto attività professionale fosse di valore indeterminabile medio, ma senza minimamente dar conto delle ragioni di tale soluzione.

Nulla – inoltre – dice la pronuncia sul perché non siano stati considerati gli importi dichiarati, né se fossero eventualmente diversi da quelli effettivi o – infine – se sussistessero elementi per la stima del valore, considerata la particolarità della controversia.

È stato chiarito da questa Corte che ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite.

Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito.

Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass., SS.UU., 19014/2001).

Occorre – in definitiva – adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 7627/2019; Cass. 18507/2018; Cass. 14691/2015; Cass. 7807/2013; Cass. 23809/2012; Cass. 1805/2012; Cass. 3996/2010).

È pertanto accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

L'ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo, dichiara assorbite le altre censure, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 15 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2022.

FORO ROMANO

NOTIZIARIO GIURIDICO

GLI USI CIVICI E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Filippo Gargallo di Castel Lentini
Il virus informatico NEL PROCESSO PENALE
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI APPALTI: SPEDITEZZA, EFFICIENZA E GARANZIE
ATTI DEL CONVEGNO
ROMA - 14 APRILE 2021
MANUALE DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
FORZE ARMATE E FORZE DELL'ORDINE: MALE DI VIVERE E PERDITA D'IDENTITÀ
PROFILI GIURIDICI E TUTELE
I QUADERNI DELLA COMMISSIONE
N.3
L'ATTIVITÀ DELL'AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MILITARE
I QUADERNI DELLA COMMISSIONE
N.2
COMMENTARIO DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
DIFENSORI:
DIRITTI VIOLATI
Atti del convegno
Roma - 24 Gennaio 2020
IL SERVIZIO MILITARE: LA LEVA
I QUADERNI DELLA COMMISSIONE
N.4
I DIRITTI DEI MINORI
LA RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
COPIA FORENSE E TROJAN
il fenomeno del NONNISMO
tra principi etici e l'intervento penale
Atti del convegno
Roma - 18 giugno 2019
L'AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI NEI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA
MANUALE DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E DELLA STRUTTURA SANITARIA
I Giovani Avvocati ai tempi del Covid
THE KOSOVO SPECIALIST CHAMBERS. The last resort for justice in Kosovo?
SCRITTI IN ONORE DI GIOVANNI LO CASCIO
GIORGIO LA PIRA tra diritto e fede
Atti del convegno (Roma - 4 luglio 2018)
a cura di Raffaele Vinci
introduzione di Giuseppe Sangiorgi
LA LOCAZIONE
Herald HE Editore
Nuova Editrice Universitaria
ORDINE AVVOCATI DI ROMA
IL XXI SECOLO DEL DIRITTO
TEMI GIUSTIZIA
i Quaderni della Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona 1
VIOLENZA IN FAMIGLIA
RICONOSCERE, PREVENIRE, CONTRASTARE
i Quaderni della Commissione Famiglia e dei Diritti della Persona 2
LA VIOLENZA ASSISTITA
URANIO IMPOVERITO
I QUADERNI DELLA COMMISSIONE
N.1
Coordinatore
Avv. Saveria Mobrici
TRUST FAMILIARE ED ALTRI MEZZI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO
TI ASCOLTO
Vademecum sul bullismo per DOCENTI - INSEGNANTI
RINEGOZIAZIONE: UNA NECESSITÀ ED UNA SFIDA PER IL FUTURO
IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
PROCESSO A GESÙ
ATTI DEL CONVEGNO
CORNELIO FABRO Filosofo dell'essere e della libertà
ECONOMY AND LAW: PRACTICAL CHALLENGES IN THE DIGITAL ERA
DIRITTI UMANI E ALGORITMI
I DIRITTI QUESITI per una DEMOCRAZIA COMPIUTA
LA PENSIONE È UN DIRITTO QUESITO
Lotta alla contraffazione e strategie criminali. Dalla notizia di reato al processo penale
IL CONDOMINIO
L'accertamento dei redditi nel processo di famiglia: la CTU contabile
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI DI IMPRESA
Aggiornata con il d.lgs. 17 giugno 2022 n. 83
CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA DELLA IMPRESA
Aspects pénaux de la coopération judiciaire en Europe
L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Brevi note per lo svolgimento dell'incarico

ORDINE
AVVOCATI
DI ROMA